



CITTA' DI MESSINA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA	
N. 52 Data 24/03/2025	Regolamento di Polizia Urbana

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore **13,58** nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Messina, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione, notificato ai Sigg.ri Consiglieri nei termini del vigente regolamento e relativo ordine del giorno, determinato dal Presidente del Consiglio.

All'inizio della seduta, risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali appresso indicati:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1. BUONOCUORE Concetta	X		17. LA FAUCI Giandomenico	X	
2. BUSA' Giuseppe	X		18. MILAZZO Margherita	X	
3. CALABRO' Felice		X	19. MORTELLITI Raimondo	X	
4. CANTELLO Mirko	X		20. OTERI Cosimo	X	
5. CARBONE Dario		X	21. PAPA Salvatore	X	
6. CARUSO Giovanbattista	X		22. PERGOLIZZI Sebastiano	X	
7. CARUSO Salvatore		X	23. RESTUCCIA Giulia	X	
8. CENTOFANTI Amalia	X		24. RINALDO Raffaele	X	
9. CIPOLLA Francesco	X		25. ROTONDO Emilia	X	
10. CURRO' Pasquale	X		26. RUSSO Alessandro	X	
11. D'ANGELO Nicoletta	X		27. RUSSO Antonia		X
12. D'ARRIGO Rosaria	X		28. SCHEPIS Giuseppe		X
13. DI CIUCCIO Rosaria	X		29. TRISCHITTA Giuseppe		X
14. FEMINO' Antonia		X	30. VACCARINO Federica	X	
15. GIANNETTO Serena		X	31. VILLARI Giuseppe	X	
16. GIOVENI Libero	X		32. ZANTE Ugo	X	

Presenti n. 24 Assenti n. 8

Assume la Presidenza il Presidente Sebastiano Pergolizzi

Assiste e partecipa il Consigliere Giovane Emilia Rotondo indi Salvatore De Francesco

PRESIDENTE, Mette in discussione la proposta di deliberazione n. 23 del 21/2/2025, avente ad oggetto: “Regolamento di polizia urbana”, che riporta tutti i pareri favorevoli.

Dà la parola all'assessore per illustrarla.

ASS. CICALA fa presente che la proposta di regolamento si prefigge di disciplinare i comportamenti che i cittadini dovrebbero tenere, a garanzia della buona convivenza ed al fine di prevenire situazioni rischiose per la pubblica incolumità. Un regolamento di massima rilevanza, dunque, che per la gran parte ricalca norme nazionali relative a diversi ambiti ma senza il quale, in determinate situazioni, le previsioni del caso non avrebbero applicazione, come per l'individuazione delle aree nelle quali può essere applicato il DACUR, ossia il divieto di accesso urbano.

Fatta una completa disamina delle prescrizioni regolamentari, come ad esempio quelle riguardanti la manutenzione ed il decoro dei fabbricati, molte delle quali si rifanno peraltro ad altri regolamenti comunali di settore, comunica che ad esso è stato già proposto un emendamento di Consiglio cui l'Amministrazione guarda con favore, finalizzato ad inserire nelle aree ove applicare il DACUR piazza Lo Sardo, interessata da fenomeni di particolare degrado.

Il regolamento, che l'Aula potrà emendare, richiama il regime sanzionatorio previsto dalla legge n. 689 del 1981 ed è corredato dei pareri delle altre forze di polizia che pure dovranno darvi attuazione.

PRESIDENTE, prima di aprire i termini per la presentazione degli emendamenti, dà la parola al consigliere Alessandro Russo, che ha chiesto di intervenire.

ALESSANDRO RUSSO chiede una sospensione dei lavori prima dell'apertura dei termini.

PRESIDENTE accorda la sospensione.

PRESIDENTE apre i termini per la presentazione degli emendamenti e, nessuno chiedendo di intervenire in dibattito, sospende nuovamente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, è ripresa alle ore 14,50.

PRESIDENTE comunica che sono pervenuti quattro emendamenti, tre a firma del gruppo del PD ed uno proposto dal gruppo di Fratelli d'Italia.

Mette in discussione l'emendamento n. 1, che riporta il parere favorevole del dirigente (*allegato n. 1*) e dà la parola al consigliere Russo per l'illustrazione.

ANTONIA RUSSO spiega che con l'emendamento chiedono una modifica al comma 4 dell'articolo 5 affinché il gioco dei bambini nelle aree private sia “sempre” consentito, naturalmente nel rispetto delle norme di legge e regolamenti condominiali, e non condizionato alla stipula di protocolli d'intesa fra il Comune ed i proprietari.

PRESIDENTE ha chiesto di intervenire l'assessore Cicala. Ne ha facoltà.

ASS. CICALA osserva che la ragione dei protocolli d'intesa fra il Comune ed i proprietari risiede nel fatto che alcune aree, ancorché private, possono essere intese ad utilizzo pubblico.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento n. 1: presenti 28, viene accolto all'unanimità con 28 voti favorevoli (**Buonocuore, Busà, Calabrò, Carbone, Caruso Giovanbattista, Caruso Salvatore, Centofanti, Cipolla, Currò, D'Angelo, D'Arrigo, Di Ciuccio, Feminò, Giannetto, Gioveni, Milazzo, Mortelliti, Oteri, Papa, Pergolizzi, Restuccia, Rinaldo, Rotondo, Russo Alessandro, Russo Antonia, Schepis, Trischitta, Villari**).

Mette in discussione l'emendamento n. 2, che riporta il parere favorevole del dirigente (*allegato n. 2*) e dà la parola al primo firmatario.

ANTONIA RUSSO spiega che con l'emendamento si chiede di modificare la lettera a) del comma 2 dell'articolo 17 concernente la lunghezza del guinzaglio del cane non superiore al metro e mezzo; ritenendo la misura troppo restrittiva, si propone una lunghezza di tre metri.

PRESIDENTE ha chiesto di intervenire il consigliere Trischitta. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE TRISCHITTA, giudicando che una lunghezza di tre metri del guinzaglio risulti pericolosa sia per gli altri animali, sia per le persone, chiede il parere del Comandante Giardina.

PRESIDENTE dà la parola al Comandante.

COM. GIARDINA osserva che comunque i cani devono avere la muscruola, per cui non crede esista il problema.

PRESIDENTE informa l'Aula che il segretario generale gli ha appena riferito che secondo un'ordinanza del Ministro della Salute la lunghezza del guinzaglio non può superare il metro e mezzo. Spetta comunque all'Aula determinarsi.

Mette in votazione l'emendamento n. 2: presenti 27, astenuti 15 (**Busà, Carbone, Caruso Salvatore, Cipolla, Currò, D'Angelo, Feminò, Giannetto, Gioveni, Milazzo, Mortelliti, Pergolizzi, Rinaldo,**

Schepis, Villari), viene respinto con 4 voti favorevoli (**Calabrò, Caruso Giovanbattista, Russo Alessandro, Russo Antonia**) e 8 voti contrari (**Buonocuore, Centofanti, D'Arrigo, Di Ciuccio, Oteri, Restuccia, Rotondo, Trischitta**).

Mette in discussione l'emendamento n. 3, che riporta il parere favorevole del dirigente (*allegato n. 3*) e dà la parola al primo firmatario.

ANTONIA RUSSO fa presente che giacché la lettera b) dell'articolo 21 dispone che è totalmente sempre vietato concordare prestazioni sessuali a pagamento con persone che esercitano il meretricio, nonché appartarsi con esse per tali finalità, la lettera c che fa una specifica per gli avventori in auto non ha ragione di essere.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento n. 3: presenti 27, viene accolto all'unanimità con 27 voti favorevoli (**Buonocuore, Busà, Calabrò, Carbone, Caruso Giovanbattista, Caruso Salvatore, Centofanti, Cipolla, Currò, D'Angelo, D'Arrigo, Di Ciuccio, Feminò, Giannetto, Gioveni, Milazzo, Mortelliti, Oteri, Pergolizzi, Restuccia, Rinaldo, Rotondo, Russo Alessandro, Russo Antonia, Schepis, Trischitta, Villari**).

Mette in discussione l'emendamento n. 4, che riporta il parere favorevole del dirigente (*allegato n. 4*) e dà la parola al primo firmatario.

DARIO CARBONE, rilevato che l'emendamento è stato già discusso in commissione con l'assessore Cicala, fa presente che si chiede di inserire tra le aree del centro storico che necessitano di una particolare tutela anche piazza Lo Sardo, da troppo tempo teatro di bivacchi, litigi e scontri, tant'è che più volte si è richiesto un presidio fisso delle forze dell'ordine.

Ritiene si tratti di una proposta di buon senso anche alla luce della riqualificazione dell'area in oggetto avviata dall'Amministrazione.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento: presenti 27, viene accolto all'unanimità con 27 voti favorevoli (**Buonocuore, Busà, Calabrò, Carbone, Caruso Giovanbattista, Caruso Salvatore, Centofanti, Cipolla, Currò, D'Angelo, D'Arrigo, Di Ciuccio, Feminò, Giannetto, Gioveni, Milazzo, Mortelliti, Oteri, Pergolizzi, Restuccia, Rinaldo, Rotondo, Russo Alessandro, Russo Antonia, Schepis, Trischitta, Villari**).

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, mette in votazione la proposta di delibera n. 23: presenti 27 consiglieri, astenuti 3 (**Calabrò, Russo Alessandro, Russo Antonia**), viene approvata con 24 voti favorevoli (**Buonocuore, Busà, Carbone, Caruso Giovanbattista, Caruso Salvatore, Centofanti, Cipolla, Currò, D'Angelo, D'Arrigo, Di Ciuccio, Feminò, Giannetto, Gioveni, Milazzo, Mortelliti, Oteri, Pergolizzi, Restuccia, Rinaldo, Rotondo, Schepis, Trischitta, Villari**).

Ha chiesto di intervenire l'assessore Cicala. Ne ha facoltà.


ASS. CICALA ringrazia l'Aula per il favore manifestato al nuovo regolamento, e annuncia che in piazza Lo Sardo sono già previsti la presenza di pattuglie di polizia municipale nelle ore mattutine per impedire il commercio ambulante abusivo e "passaggi" delle stesse nelle ore serali e notturne per prevenire i fenomeni prima denunciati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

presenti 27 consiglieri, astenuti 3 (**Calabrò, Russo Alessandro, Russo Antonia**), viene approvata con 24 voti favorevoli (**Buonocuore, Busà, Carbone, Caruso Giovanbattista, Caruso Salvatore, Centofanti, Cipolla, Currò, D'Angelo, D'Arrigo, Di Ciuccio, Feminò, Giannetto, Gioveni, Milazzo, Mortelliti, Oteri, Pergolizzi, Restuccia, Rinaldo, Rotondo, Schepis, Trischitta, Villari**).

DELIBERA

- di approvare l'unita proposta di deliberazione n. 23 del 21/02/2025



CITTA' DI MESSINA

C
O
P
I
A

Riservato all'Ufficio proponente

DELIB. N.

Prot. n.....del

PROPOSTA ISTRUITA DAL DIPARTIMENTO POLIZIA MUNICIPALE

PROPONENTE L'ASSESSORE ALLA POLIZIA MUNICIPALE : Roberto Cicala

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° ..*73*.....DEL..*21/02/2015*

RISERVATO AL DIP. SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

L'ASSESSORE ALLA POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO CHE

- il vigente Regolamento di Polizia Urbana è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 752 del 30 marzo 1934 ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 26 aprile 1934, sentito, il parere del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa;

CONSIDERATO:

- che a seguito dell'evoluzione della normativa nazionale e locale intervenuta successivamente alla stesura del Regolamento di polizia urbana, si rende necessaria una revisione ed aggiornamento dello stesso, al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni legislative a garanzia della piena conformità con la normativa vigente;

- che la Prefettura di Messina con note 95812 del 18/09/2023 e n. 119806 del 17/11/2023 ha sollecitato l'Amministrazione Comunale ad adottare le necessarie disposizioni per consentire l'introduzione da parte del Questore del **Divieto di Accesso** alle aree **URbane** (cd DACUR) con il relativo ordine di allontanamento, attraverso l'integrazione della specifica normativa nel Regolamento di Polizia Urbana;

RILEVATO:

- che i Regolamenti di Polizia Urbana rivestono un ruolo fondamentale nelle città, poiché disciplinano e normano comportamenti, attività e situazioni che possono influire sulla sicurezza, sull'ordine pubblico e sulla qualità della vita dei cittadini, stabilendo le regole per la convivenza civile e prevenendo comportamenti che possano creare situazioni di rischio per la collettività;

- che il Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14 rubricato "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", e ss.mm.ii., all'art 9 comma 3, così recita "*Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo*";

- che il divieto di accesso (DACUR), previsto dall'art 10 della predetta Legge 14/2017, ed emesso dal Questore, con provvedimento motivato, può essere disposto qualora sia stato adottato ordine di allontanamento da una delle aree previste nel Regolamento di Polizia Urbana emesso da parte di un organo di polizia accertatore;

- che, pertanto, si rende necessario recepire le disposizioni relative a quanto previsto dall'art 10 della Legge 14/2017, al fine di consentire l'emissione del divieto di accesso (DACUR), secondo i dettami dell'art.10 della predetta legge;

- che le misure a tutela del decoro di particolari luoghi pubblici, le aree e i luoghi da sottoporre a tutela sono stati individuati al Capo II degli artt. 19 e 20 del Regolamento in discussione;

- che è necessario adeguare il Regolamento di Polizia Urbana alle evoluzioni normative, amministrative, sociali e alle esigenze di sicurezza urbana emerse nel corso degli anni;

ATTESO:

- che con nota prot. 382523 del 25/11/2024, è stata richiesta l'acquisizione del parere degli organi di polizia competenti in materia di ordine pubblico;
- che la Questura di Messina, il Comando Provinciale dei Carabinieri e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno esaminato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana ed espresso parere favorevole rispettivamente con note prot. 17281 del 13/02/2025 (a firma del Questore Gargano), prot. 252/4-1/2024 del 2001/2025 (a firma Comandante Provinciale Carabinieri Arcidiacono e prot.24084 del 15/01/2025 (a firma del Comandante Provinciale GdF Franchetti). I suddetti pareri vengono allegati all'atto di proposta della presente delibera;

VISTI

- lo statuto dell'Ente;
- Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/200;
- Il Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14 convertito in Legge del 18 aprile 2017 n. 48;
- La legge 689/1981 (cd Legge sulla depenalizzazione)
- Il Regolamento di Polizia Municipale

VISTO

- Il Codice Penale

VISTO

- Lo Statuto dell'Ente

VISTO

- L'Ordinamento Amministrativo degli E.E.L.L. della Regione Siciliana

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati

1. **DI APPROVARE** il Regolamento di Polizia Urbana che si allega alla presente proposta, il quale abroga il precedente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 752 del 30 marzo 1934;
2. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente, in "Amministrazione Trasparente" – sezione Provvedimenti – sottosezione "Provvedimenti organi di indirizzo politico" e nella sezione "Atti Amministrativi L.R. n. 22/2008";
3. **DI DARE ATTO** che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo al Responsabile al procedimento in attuazione dell'art 6bis della L.241/90 e dell'art6, commi 2 e 7, del D.P.R. n. 62/2013;
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento allo stato attuale, non comporta effetti diretti ed indiretti sul bilancio dell'Ente;
5. **DI DARE ATTO** che per quanto non disciplinato dal Regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Comm. Isp. Sup. Maria Dolores Briguglio

IL DIRIGENTE IL DIPARTIMENTO

Dott. Giovanni Giardina

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

IL DIRIGENTE

VISTO l'art 1, comma 1 lett. I della L.R. 48/91, e ss.mm.ii. contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica


ESPRIME

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata parere:

FAVOREVOLE

Il Dirigente

Data 21 febbraio 2025



CITTÀ DI MESSINA

REGOLAMENTO DI
POLIZIA URBANA

Il presente Regolamento è stato redatto dalla
Sezione Studi e Formazione
del Corpo di Polizia Municipale nell'anno 2020.

Rivisto ed aggiornato dal Servizio Affari Generali –Segreteria
Messina novembre 2024

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento</i>	pag. 1
<i>Art. 2 Attività di polizia urbana</i>	pag. 1

TITOLO II POLIZIA URBANA

CAPO I - DECORO PUBBLICO E VIVIBILITÀ URBANA

<i>Art. 3 Attività proibite sul suolo pubblico</i>	pag. 2
<i>Art. 4 Occupazioni del suolo, degli spazi e delle aree pubbliche</i>	pag. 2
<i>Art. 5 Giochi e attività ricreative dei bambini sul suolo pubblico</i>	pag. 3
<i>Art. 6 Manutenzione e decoro dei fabbricati</i>	pag. 3
<i>Art. 7 Finestre e balconi che sporgono su suolo pubblico</i>	pag. 4
<i>Art. 8 Edifici pubblici e privati, beni del patrimonio storico e artistico, strutture, cose e beni pubblici</i>	pag. 5
<i>Art. 9 Giardini, ville e aree a verde</i>	pag. 6
<i>Art. 10 Fontanelle e zampilli pubblici</i>	pag. 7
<i>Art. 11 Decoro della persona</i>	pag. 8
<i>Art. 12 Distribuzione di materiale pubblicitario</i>	pag. 8
<i>Art. 13 Artisti di strada</i>	pag. 9
<i>Art. 14 Emissioni acustiche moleste</i>	pag. 10
<i>Art. 15 Divieto di campeggio e di accampamento</i>	pag. 11
<i>Art. 16 Rifiuti urbani</i>	pag. 11
<i>Art. 17 Conduzione di animali e loro circolazione</i>	pag. 12
<i>Art. 18 Anagrafe Canina</i>	pag. 12

CAPO II - SICUREZZA URBANA

<i>Art. 19 Misure a tutela del decoro di particolari luoghi</i>	pag. 13
<i>Art. 20 Aree e luoghi da sottoporre a particolare tutela</i>	pag. 14
<i>Art. 21 Prostituzione su strada</i>	pag. 15
<i>Art. 22 Accensione fuochi, emissioni di fumi, esalazioni e polveri</i>	pag. 16

TITOLO III POLIZIA RURALE

<i>Art. 23</i>	<i>Pascolo e transito di animali, mandrie e greggi</i>	pag. 17
<i>Art. 24</i>	<i>Divieto d'ingresso nei fondi altrui</i>	pag. 17
<i>Art. 25</i>	<i>Detenzione di animali da affezione e da cortile</i>	pag. 17
<i>Art. 26</i>	<i>Emissione di odori molesti</i>	pag. 18
<i>Art. 27</i>	<i>Strade pubbliche e pertinenze</i>	pag. 18
<i>Art. 28</i>	<i>Terreni laterali alle strade pubbliche</i>	pag. 18
<i>Art. 29</i>	<i>Tutela dei corsi d'acqua</i>	pag. 19
<i>Art. 30</i>	<i>Accensione di fuochi</i>	pag. 20
<i>Art. 31</i>	<i>Prevenzione rischio incendi</i>	pag. 20

TITOLO IV SISTEMA SANZIONATORIO

<i>Art. 33</i>	<i>Sanzioni amministrative</i>	pag. 22
----------------	--------------------------------	---------

TITOLO V ABROGAZIONE DI NORME E DISPOSIZIONI FINALI

<i>Art. 34</i>	<i>Abrogazione di norme</i>	pag. 23
<i>Art. 35</i>	<i>Disposizioni finali</i>	pag. 23

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali, nonché con le attribuzioni spettanti agli organi statali e regionali, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, nel centro urbano, nelle campagne e nei numerosi villaggi e frazioni che caratterizzano il territorio del Comune. Esso reca misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, a tutelare la sicurezza dei cittadini, la qualità della vita e dell'ambiente sia urbano che rurale e la fruibilità ed il corretto uso dei beni comuni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente Regolamento, detta norme, autonome o integrative, di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) decoro pubblico e vivibilità urbana;
 - b) sicurezza urbana;
 - c) polizia rurale.
3. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio del Comune.

Art. 2 - Attività di polizia urbana

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente Regolamento sono esercitate, in via generale e principale, dal Corpo di Polizia Municipale di Messina.
2. Gli operatori della Polizia Municipale, ai sensi della vigente normativa, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, possono, per l'accertamento delle violazioni, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
3. Le funzioni di cui ai precedenti commi possono essere svolte dalla Polizia Municipale anche avvalendosi dell'ausilio di altri Organi, anche tecnici, della Pubblica Amministrazione. Le operazioni di cui al comma 2, svolte nei riguardi delle attività produttive autorizzate verranno effettuate cercando, ove possibile e per quanto compatibile senza pregiudizio delle operazioni medesime, di garantire il minimo intralcio al normale esercizio delle suddette attività.

TITOLO II

POLIZIA URBANA

CAPO I

DECORO PUBBLICO E VIVIBILITÀ URBANA

Art. 3 - Attività proibite sul suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico, a qualunque uso destinato, è vietato:
 - a) gettare, spandere, lasciar cadere qualsiasi materia liquida o solida;
 - b) lavare i veicoli di qualunque genere;
 - c) lavare, spolverare, battere indumenti, panni, tappeti, stuoie, stracci e simili;
 - d) lavare, strigliare, tosare o ferrare animali;
 - d) spolverare, lavare e pulire in qualsiasi modo attrezzature, macchinari utensili, attrezzi e altri oggetti;
 - e) ogni altra attività o azione che ne diminuisca il decoro e la pulizia.

Art. 4 - Occupazioni del suolo, degli spazi e delle aree pubbliche

1. È vietata l'occupazione del suolo, degli spazi e delle aree pubbliche, del sottosuolo stradale o del dominio privato soggetto a servitù di uso pubblico, senza la preventiva autorizzazione dei competenti Dipartimenti comunali.
2. Per le attività e le operazioni di traslochi che comportano l'occupazione di suolo e aree pubbliche, con attrezzature, veicoli, pedane, imballaggi, pacchi è obbligatoria la preventiva autorizzazione dei competenti Dipartimenti comunali.
3. È fatto obbligo a chiunque esegua qualsiasi operazione o attività che comporti l'occupazione di suolo pubblico, ancorché in modo occasionale e non necessitante di preventiva autorizzazione, di rimuovere al termine ogni oggetto, cosa, attrezzatura, strumento, utilizzato per l'esecuzione dell'attività.
4. È fatto obbligo a chiunque occupi, a qualsiasi titolo e per qualsiasi attività, il suolo pubblico, sia in modo occasionale che a seguito di specifica autorizzazione, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

Art. 5 - Giochi e attività ricreative dei bambini sul suolo pubblico

1. I giochi e le attività ricreative dei bambini sono consentiti in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico adibite a ville, parchi, giardini, cortili ed altre simili destinazioni.
2. È vietato, sul suolo pubblico o aperto al pubblico, facente parte delle pertinenze delle strade, lo svolgimento di giochi che possano determinare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione veicolare e pedonale.
3. È vietato lo svolgimento di qualsiasi gioco sulle carreggiate aperte alla circolazione veicolare.
4. Nelle aree private quali cortili, giardini, aree scoperte di abitazioni, centri commerciali e supermercati ed in quelle di pertinenze di chiese, scuole, università ed enti pubblici potrà essere favorito il gioco dei bambini mediante convenzioni e protocolli di intesa tra il Comune di Messina e i proprietari, fatto salvo il rispetto delle fasce orarie di tutela della quiete pubblica e del riposo delle persone, stabilite da leggi e regolamenti comunali, condominiali e interni.
5. Tali aree private, tuttavia, non devono costituire parti o pertinenze di strade e devono da queste essere fisicamente delimitate e separate tramite recinzioni, barriere e simili e non devono essere aperte al pubblico transito di veicoli di qualsiasi genere.
6. In qualsiasi area dove i giochi dei bambini sono consentiti, essi comunque, devono essere tali da non costituire in alcun modo pericolo od arrecare danno alla pubblica incolumità, ovvero molestia alla quiete pubblica, danneggiamento all'arredo urbano ed alla vegetazione.

Art. 6 - Manutenzione e decoro dei fabbricati

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale, i proprietari e possessori di immobili, quand'anche non utilizzati, devono provvedere all'ordinaria manutenzione delle parti esterne visibili dalla pubblica strada, per non arrecare danno a terzi e salvaguardare il decoro urbano.
2. I proprietari e i possessori di immobili, o in caso di condomini, l'amministratore, ovvero il condomino che assolve alle relative funzioni, di edifici prospettanti su aree pubbliche o aperte al pubblico, sono tenuti a vigilare, anche mediante ispezioni periodiche, e ad adottare ogni provvedimento ed accorgimento necessario a prevenire potenziali pericoli per la pubblica incolumità che possano derivare dai suddetti immobili. In caso di concrete situazioni di potenziale pericolo devono attivare tutte le cautele ed azioni necessarie ad evitare danni a persone e/o a cose.

3. Fermo restando quanto disposto dal Regolamento Edilizio, le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono, fino all'altezza di mt. 2,20, essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati.
4. L'Amministrazione comunale potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.

Art. 7 - Finestre e balconi che sporgono su suolo pubblico

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale, è vietato gettare e lasciar cadere dalle finestre e dai balconi che affacciano su aree pubbliche, o aperte al pubblico transito, qualsiasi oggetto, materia o sostanza solida o liquida.
2. Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale, è vietato collocare su finestre, balconi, terrazzi, cornicioni e ad altre sporgenze, o nei vani delle aperture, prospicienti su aree pubbliche o aperte al pubblico, vasi di fiori e/o piante e qualsiasi altro oggetto mobile che non sia convenientemente ancorato o assicurato contro ogni pericolo di caduta;
3. E' vietato esporre o stendere all'aperto da finestre, balconi, terrazzi, cornicioni e ad altre sporgenze, o nei vani delle aperture, prospicienti su aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque visibili da aree pubbliche o aperte al pubblico, panni, indumenti e biancheria.
4. È vietato procurare il gocciolamento sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito, nel procedere all'innaffiatura di vasi di fiori o piante, collocate su finestre, balconi, terrazzi, cornicioni e ad altre sporgenze, o nei vani delle aperture, prospicienti su aree pubbliche o aperte al pubblico.
5. Procedere, da finestre, balconi, terrazzi, o altre aperture prospicienti su aree pubbliche o aperte al pubblico, a pulizia, scuotimento o spolveramento di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, materassi e simili.
6. Per le abitazioni prive di prospetti in cortili o spazi interni le suddette operazioni, in deroga al divieto, sono consentite dalle ore 6.00 alle ore 8.00 avendo cura di preventivamente accertare che, contemporaneamente al compimento delle predette attività, non transitino pedoni o veicoli ovvero di non arrecare disturbo ad eventuali attività economiche sottostanti.

Art. 8 - Edifici pubblici e privati, beni del patrimonio storico e artistico, strutture, cose e beni pubblici

1. Fermo restando quanto disposto dal Codice Penale, e le specifiche sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente a tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, al fine di salvaguardare il decoro urbano, sui muri, prospetti, ed ogni altra superficie e supporto di:
 - edifici pubblici o destinati a uso pubblico;
 - edifici privati, chiese ed ogni altro luogo di culto, prospicienti il suolo pubblico o aperto al pubblico;
 - edifici o beni del patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico e monumentale della città;
 - veicoli e vetture, strutture ed infrastrutture del trasporto pubblico locale, comprese pensiline, panchine, sedili, cartelli e loro sostegni, delle relative fermate;
 - cartelli, pannelli, tabelle, targhe e simili riportanti toponomastica, numeri civici, indicazioni turistiche, descrizione di monumenti e simili;
 - strutture, elementi e oggetti dell'arredo urbano;
 - ogni altra struttura, infrastruttura, attrezzatura, impianto, bene e cosa pubblica o esposta per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità;
- è vietato:
- a) imbrattare, sporcare, incidere con scritte e disegni in qualsiasi modo effettuati;
 - b) affiggere e/o apporre manifesti, cartelli, tabelloni, targhe e simili di qualsiasi tipo e dimensione ed in qualsiasi modo applicati ad eccezione di vetrine di pubblici esercizi ed esercizi commerciali e di eventuali specifici spazi e superfici a tal scopo adibiti ed autorizzati;
 - c) apporre biglietti, adesivi e simili di qualsiasi dimensione ed in qualsiasi modo applicati;
 - d) fissare lucchetti, catenelle e simili;
 - e) arrampicarsi, sedersi, sdraiarsi, legarsi o incatenarsi;
 - f) qualsiasi altra condotta che ne impedisca l'accessibilità e la fruizione, come lo stazionamento e/o l'occupazione, intesi come comportamenti che arrecano intralcio e/o rendono di fatto difficoltoso o del tutto impossibile il loro libero, normale e sicuro utilizzo;
 - g) ogni altra attività e azione che, in qualsiasi modo e con qualunque mezzo, ne alteri l'estetica, sporchi, imbratti, deteriori, renda inservibile o arrechi danno.

2. L'Amministrazione Comunale potrà provvedere alla copertura in via d'urgenza delle scritte e disegni abusivi a contenuto oltraggioso o lesivo delle pubbliche istituzioni o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, verrà applicata, quale sanzione accessoria, l'obbligo di provvedere a proprie spese al ripristino, nel più breve tempo possibile, dei luoghi e/o delle cose.
4. Per le violazioni del comma 1, commesse all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 20 del presente Regolamento, che, ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4 del Regolamento medesimo, costituiscono impedimento all'accesso o alla fruizione delle suddette aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste per le violazioni del presente articolo, anche le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48.

Art. 9 - Giardini, ville ed aree a verde

1. Nei giardini, nelle ville, nelle aiuole e in tutte le aree verdi comunali è vietato:
 - a) se integralmente recintati, introdursi, intrattenersi, utilizzare le strutture, le attrezzature e gli impianti, negli orari di chiusura;
 - b) introdursi da punti diversi dai varchi e cancelli appositamente previsti per l'accesso;
 - c) manomettere o estirpare le piante, cogliere erbe e fiori, salire sugli alberi, sfrondarli, romperne rami, incidere la corteccia o in qualunque modo danneggiarli, asportare e/o spostare terra, terriccio e sassi.
 - d) affiggere agli alberi e agli arbusti, cartelli e manifesti, con qualsiasi sistema ed in qualsiasi modo;
 - e) campeggiare ed accendere fuochi o bracieri ad esclusione di specifici spazi o aree esplicitamente destinati a tale scopo;
 - f) introdurre e lasciar vagare cani ed altri animali privi di guinzaglio o con guinzaglio di lunghezza superiore a 1,5 metri;
 - g) utilizzare giochi, strutture, attrezzature, impianti in modo improprio o comunque tale da arrecare pericolo o danno a persone, cose o alle strutture medesime;
 - h) utilizzo dei giochi, spazi e strutture destinati ai bambini da parte di persone al di fuori della fascia di età cui sono destinati;
 - i) depositare al suolo ed in qualsiasi altro punto rifiuti di qualsiasi genere e sversare liquidi o sostanze;

- j) imbrattare, sporcare, incidere, danneggiare il suolo, i muri, ed ogni altra superficie o supporto;
 - k) utilizzare fontane, zampilli, specchi d'acqua, laghetti, vasche e simili per compiere atti di pulizia personale e lavare panni e simili, far bagnare o abbeverare i propri animali, lavare veicoli, attrezzi o attrezzature, o comunque farne un uso improprio;
 - m) espletare i propri bisogni fisiologici all'esterno dei bagni pubblici;
 - n) impaurire, molestare o in qualsiasi modo arrecare disturbo a pesci, uccelli ed a qualsiasi altro animale presente all'interno;
 - o) depositare al suolo o nell'acqua eccessive o sproporzionate quantità di cibo o mangime per animali;
 - p) ai proprietari e ai detentori di cani e altri animali abbandonarne sul suolo le deiezioni;
 - q) accedere e circolare con qualsiasi veicolo a motore, anche elettrico, ad esclusione delle carrozzine elettriche di ausilio per invalidi, dei veicoli di polizia, di soccorso e di quelli adibiti alla manutenzione o alla sorveglianza;
 - r) ogni altra attività e azione che, in qualsiasi modo e con qualunque mezzo, alteri o deteriori lo stato o l'estetica di cose o arrechi pericolo o disturbo alle persone.
2. Nei luoghi di cui al comma 1, sono consentiti l'accesso e la circolazione con i velocipedi purché non elettrici, e sempre che non sia espressamente vietato. Con tali veicoli è tuttavia obbligatorio tenere una velocità particolarmente ridotta non superiore ad un'andatura a passo d'uomo. Con essi è vietato: circolare sui prati e siti erbosi, effettuare gare di velocità o di abilità, effettuare manovre pericolose e che arrechino in qualsiasi modo pericolo o disturbo.
3. Nei luoghi di cui al comma 1, sono vietati l'accesso e la circolazione con l'utilizzo di acceleratori di andatura ad esclusione dei casi in cui vi siano previsti apposite piste o percorsi.

Art. 10 - Fontanelle e zampilli pubblici

1. Nelle fontanelle e zampilli pubblici è vietato:
- a) l'utilizzo dell'acqua per usi diversi dal bere o sciacquarsi il viso e le mani;
 - b) alle persone bere, o far abbeverare animali, mediante contatto orale diretto con l'erogatore dell'acqua;
 - c) attingervi acqua mediante allaccio di tubazioni di qualunque tipologia e per qualunque scopo;

- d) lavare o risciacquare animali, panni, indumenti, alimenti, recipienti, attrezzi, veicoli od altro e far uso di saponi, shampoo, collutori e detersivi e simili.
2. E' consentito attingere acqua mediante recipienti, solo per:
- a) uso alimentare;
 - b) abbeverare gli animali;
 - c) annaffiare le piante presenti sul suolo pubblico.

Art. 11 - Decoro della persona

1. Fermo restando quanto disposto dal Codice Penale, al fine di salvaguardare il decoro urbano, su aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque visibili da aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato:
- a) espletare i propri bisogni fisiologici, fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - b) allontanarsi dalle toilette senza avere ricomposto gli abiti completamente;
 - c) compiere atti di pulizia personale;
 - d) spogliarsi, vestirsi, circolare a torso nudo, mostrare nudità;
 - e) circolare in costume da bagno fuori dalle spiagge, stabilimenti balneari e altri dai luoghi a ciò destinati.

Art. 12 - Distribuzione di materiale pubblicitario

1. Fermo restando quanto disposto dal Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni, è vietato a tutte le imprese e aziende effettuare pubblicità in luogo pubblico o aperto al pubblico mediante distribuzione e/o affissione di manifesti di qualsiasi tipo e dimensione ed in qualsiasi modo applicati, ad eccezione di eventuali specifici spazi e superfici a tal scopo adibiti, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal Dipartimento comunale competente.
2. E' vietato a chiunque, distribuire volantini, opuscoli, dépliant, biglietti, adesivi, manifesti, e qualsiasi altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso delle abitazioni, negli androni di palazzi pubblici e privati, sul parabrezza, lunotto o altra parte di veicolo posto su suolo pubblico o aperto al pubblico transito.
3. E' vietato a chiunque, affiggere e/o apporre manifesti, cartelli, tabelloni, targhe, volantini, opuscoli, dépliant, biglietti, adesivi, e qualsiasi altro materiale pubblicitario, di qualsiasi tipo e dimensione ed in qualsiasi

modo applicati, ad eccezione di specifici spazi e superfici a tal scopo adibiti ed autorizzati, su muri e qualsiasi altro supporto di:

- edifici pubblici o destinati a uso pubblico;
- edifici privati, chiese ed ogni altro luogo di culto, prospicienti il suolo pubblico o aperto al pubblico;
- edifici o beni del patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico e monumentale della città;
- veicoli e vetture, strutture ed infrastrutture del trasporto pubblico locale, comprese pensiline, panchine, sedili, cartelli e loro sostegni, delle relative fermate;
- cartelli, pannelli, tabelle, targhe e simili riportanti toponomastica, numeri civici, indicazioni turistiche, descrizione di monumenti e simili;
- strutture, elementi e oggetti dell'arredo urbano;
- ogni altra struttura, infrastruttura, attrezzatura, impianto, bene e cosa esposta per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità.

4. Le ditte o gli incaricati delle operazioni di distribuzione di volantini ed altro minuto materiale pubblicitario, dovranno comunque comunicare in forma scritta, almeno tre giorni prima, al Comando di Polizia Municipale: la data di inizio di dette operazioni, la ditta committente, la ditta produttrice del materiale e incaricata della distribuzione.

Art. 13 - Artisti di strada

1. Il Comune di Messina riconosce e valorizza le espressioni artistiche e tutte le forme di arte e creatività esercitate in strada, negli spazi pubblici e aperti al pubblico e le considera un momento di aggregazione sociale e arricchimento culturale della collettività. L'esercizio di tali attività artistiche non è soggetto al regime e alle disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico.
2. Ai fini del presente articolo si intendono artisti di strada coloro che svolgono in spazi pubblici o aperti al pubblico la loro attività artistica di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, quali ad esempio: giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, madonnari, attori, rumoristi e similari, che accettino come unica eventuale forma di gratificazione quella spontanea e liberale del pubblico.
3. Ai fini di una più specifica disciplina della materia, si rimanda all'apposito regolamento comunale.

Art. 14 - Emissioni acustiche moleste

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale e dalla normativa in materia di inquinamento acustico, a tutela del decoro urbano e della pubblica quiete e tranquillità, nelle aree e negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato arrecare disturbo o molestia mediante:
 - a) emissione di grida, schiamazzi o altri rumori;
 - b) l'uso, all'esterno degli edifici, di amplificatori, impianti di amplificazione, casse acustiche, ed altri dispositivi e attrezzature che producano o diffondano emissioni sonore che per intensità e durata arrechino disturbo e molestia;
 - c) l'uso dei dispositivi ed attrezzature di cui al punto b), collocati all'interno degli edifici nei quali porte, finestre, vetrine siano aperti o privi di chiusura, consentendo quindi che le emissioni sonore prodotte si diffondano all'esterno;
 - d) l'utilizzo di apparecchi sonori, anche se portatili, all'interno dei mezzi di trasporto, anche pubblico locale, ad esclusione di quelli utilizzati con cuffie o auricolari così che il suono non sia udibile da terzi.
2. Il divieto di cui al comma precedente si applica anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande il cui titolo abilitativo preveda anche il pubblico trattenimento, ad altri titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici nonché ai circoli privati. Il Sindaco potrà, con apposita Ordinanza, prevedere uno specifico calendario/orario in cui le emissioni sonore a scopo di intrattenimento, prodotte all'esterno dei locali o udibili dall'esterno dei locali, siano consentite. Al di fuori dei giorni e delle fasce orarie autorizzate, le emissioni sonore, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo prodotte, dovranno essere diffuse solo all'interno e dovranno avere intensità tale che le stesse non siano udibili dalle abitazioni o edifici circostanti ed all'esterno ad una distanza superiore a 10 metri dai locali nei quali si svolge l'attività. In tutti i casi le emissioni dovranno essere tali da non arrecare disturbo o molestia al riposo e alle occupazioni delle persone.
3. I soggetti di cui al comma 2 hanno altresì l'obbligo di:
 - a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei propri locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla tranquillità pubblica e privata nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici;
 - b) esporre, all'interno ed all'esterno del locale, appositi cartelli informativi, con informazioni chiare e ben leggibili, circa l'entità delle sanzioni previste a carico di chi disturba la quiete pubblica, viola le norme poste a tutela dell'igiene o consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza.
4. La reiterazione, nel corso di un triennio, di violazioni per l'inosservanza di quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, della revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla terza. La sanzione

accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

5. Il divieto di cui al comma 1 non si applica in occasione di particolari eventi o pubbliche manifestazioni autorizzati dall'Amministrazione Comunale, alle cerimonie civili e religiose, ed alle manifestazioni e agli spettacoli autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
6. Ai trasgressori di quanto previsto nel presente articolo, oltre alla sanzione pecuniaria, verrà applicata, quale sanzione accessoria, la cessazione immediata dell'attività vietata.

Art. 15 - Divieto di campeggio e di accampamento

1. È vietata, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico di tutto il territorio comunale, l'attività di campeggio e di accampamento comunque effettuata, sia in forma singola che collettiva, con attrezzature o veicoli quali tende, caravan, autocaravan, roulotte e similari.
2. Il divieto di cui al comma precedente non si applica ad apposite aree ricettive all'aperto, autorizzate ed attrezzate ai sensi della vigente normativa regionale e nazionale.
3. Ai trasgressori di quanto previsto nel presente articolo, oltre alla sanzione pecuniaria, verrà applicata, quale sanzione accessoria, la cessazione immediata dell'attività vietata nonché la rimozione delle attrezzature e dei veicoli.

Art. 16 - Rifiuti urbani

1. Fermo restando quanto disposto dalla norme statali vigenti in materia e quanto previsto dal Regolamento comunale dello smaltimento dei rifiuti urbani e dalle Ordinanze attuative adottate dal Sindaco o provvedimenti adottati dal Gestore dei rifiuti, è vietato a chiunque rovistare, cernere, prelevare, asportare, anche con l'utilizzo di veicoli o altri mezzi mobili e attrezzature, qualsiasi tipo di rifiuti contenuto nei cassonetti, mastelli, cestini ed ogni altro contenitore di qualsiasi tipologia e dimensione, destinato alla raccolta dei rifiuti, posti sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche ad eventuali cumuli di rifiuti che per qualsivoglia motivo siano presenti, al di fuori di contenitori, sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
3. I divieti di cui ai commi precedenti non si applicano agli operatori del Gestore dei rifiuti ed a qualsiasi addetto del Comune di Messina a ciò autorizzato o di soggetto privato che opera, per conto e su autorizzazione del Comune medesimo, alla gestione del ciclo dei rifiuti. Ai fini di una più specifica disciplina della materia, si rimanda all'apposito regolamento comunale.

Art. 17 - Conduzione di animali e loro circolazione

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale e dalle altre norme in materia, è vietato, su suolo urbano pubblico o aperto al pubblico, lasciare vagare, incustoditi e liberi senza impiego di idonei strumenti di controllo, cani ed altri animali di qualsiasi specie.
2. È fatto obbligo a chiunque conduca un cane, su suolo urbano pubblico o aperto al pubblico di:
 - a) utilizzare sempre un guinzaglio di lunghezza complessiva non superiore a mt. 1,5 ad eccezione della conduzione in eventuali "aree per cani" specificamente individuate dal Comune;
 - b) portare con sé una muscruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
 - c) raccoglierne le deiezioni e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
5. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai cani addestrati ed impiegati a sostegno delle persone disabili.

Art. 18 - Anagrafe Canina

1. I proprietari o detentori di cani a qualsiasi titolo residente nel territorio del Comune di Messina, devono iscrivere gli animali all'anagrafe canina, istituita presso il presidio veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio. L'iscrizione deve avvenire entro sei mesi dalla nascita o dalla acquisizione del possesso dell'animale.
2. I proprietari o detentori di cani provenienti da altri comuni ma dimoranti nel Comune di Messina, devono provvedere alla loro iscrizione entro 90 giorni dal loro ingresso nel territorio.
3. All'atto della iscrizione verrà rilasciato un passaporto in cui verranno riportati i dati segnaletici ed una medaglietta che dovrà essere sempre portata dall'animale.
4. I cani iscritti all'anagrafe canina saranno contrassegnati mediante inoculazione sottocutanea di un microchip contenente un codice alfanumerico, che può essere rilevato tramite apposito lettore, e che consente di risalire ai dati del proprietario.
5. L'impianto del microchip sarà gratuito presso l'ambulatorio veterinario pubblico, mentre sarà a spese dei possessori o detentori dei cani presso i veterinari liberi professionisti.
6. I proprietari o i detentori di cani iscritti all'anagrafe dovranno segnalare all'Area di Sanità Pubblica veterinaria della locale Azienda Sanitaria:
 - a) la cessione a qualsiasi titolo dell'animale;
 - b) il cambio della propria residenza;
 - c) la morte dell'animale;

- d) la scomparsa o il furto dell'animale.
5. Gli eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 devono essere segnalati entro 30 giorni, quelli di cui alla lettera c) entro 15 giorni e quelli di cui alla lettera d) entro 3 giorni dal loro verificarsi.
6. È equiparato all'abbandono il mancato ritiro del cane accalappiato se il proprietario non provvederà entro 15 giorni dal ricevimento della notifica al ritiro dell'animale stesso. Sono poste al carico del proprietario le spese necessarie per la custodia e il mantenimento dell'animale.

CAPO II SICUREZZA URBANA

Art. 19 - Misure a tutela del decoro di particolari luoghi pubblici

1. Fermo restando il diritto alla libera circolazione sancito dall'art. 16 della Costituzione della Repubblica, l'esercizio di tale diritto non deve avvenire in contrasto con il diritto degli altri cittadini alla loro integrità fisica e psichica sulla quale notevole influenza possono avere il decoro, l'accessibilità e la fruibilità di particolari luoghi pubblici. Pertanto al fine di tutelare il decoro di tali luoghi, sono stabiliti i divieti di cui ai seguenti commi.
2. È vietato a chiunque porre in essere qualsiasi condotta che impedisca l'accessibilità e la fruizione di particolari luoghi pubblici, o aperti al pubblico, di cui all'articolo 20 del presente Regolamento e in riferimento all'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n.14 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
3. Costituiscono impedimento alla accessibilità e alla fruizione, lo stazionamento e/o l'occupazione, intesi come comportamenti che arrecano intralcio e/o rendono di fatto difficoltoso o del tutto impossibile il libero, normale e sicuro utilizzo di luoghi, spazi, strutture o infrastrutture, pubblici o aperti al pubblico, quali: carreggiate, marciapiedi, ingressi, entrate, uscite, passaggi, sottopassi, gallerie, varchi, corridoi, atri, androni, sale di attesa, scalinate, scale mobili, gradinate, piazzali, pensiline, panchine, sedili, aiuole, aree di capolinea, aree di parcheggio.
4. Ai fini del divieto di cui al comma 2, fatte salve le disposizioni e le sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente normativa, sono compresi nelle condotte vietate:
- a) il bivacco, inteso come lo stazionamento in modo scomposto e/o contrario al decoro, anche dormendo o consumando alimenti e bevande;
 - b) le prolungate soste, in uno dei luoghi di cui al precedente comma 3, per soggiornarci o per intrattenere i passanti;
 - c) l'utilizzo improprio di vetture tranviarie o mezzi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano;
 - d) le forme di accattonaggio molesto posto in essere con il carattere

dell'oppressione o dell'insistenza nelle richieste di denaro, impiegando o coinvolgendo persone minorenni o animali di qualsiasi specie ed età o esibendo animali sofferenti o tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà o simulando o ostentando menomazioni e deformità fisiche per richiamare l'attenzione e la compassione;

- e) il prestare servizi quali la pulizia di vetri, fari o altre parti di veicoli anche con richiesta di denaro;
- f) la prostituzione, in uno dei luoghi di cui al precedente comma 3, anche mostrando nudità e/o con atteggiamento, abbigliamento o altre modalità comportamentali che manifestino, inequivocabilmente, l'intenzione di esercitare l'attività di meretricio.

5. Alla violazione del divieto di cui al comma 2 consegue, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n.14/2017, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene, altresì, ordinato, ai sensi degli artt. 9 e 10 del suddetto D.L. n.14/2017 nelle forme e con le modalità ivi previste, l'allontanamento, dal luogo in cui è stato commesso il fatto, per quarantotto ore dall'accertamento. L'ordine di allontanamento è trasmesso con immediatezza al Questore con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio sanitari nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale.

6. In caso di violazione dell'ordine di allontanamento di cui al comma 5, il trasgressore è soggetto, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n.14/2017, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 900,00.

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 (Ubriachezza) e 726 (Atti contrari alla pubblica decenza) del Codice Penale, dall'articolo 20 della L.R. 18/95 (Commercio abusivo su aree pubbliche), dall'articolo 7 comma 15-bis del Codice della Strada (Attività abusiva di parcheggiatore o guardiamacchine) e dell'art 1-sexies del D.L. 24/02/2003 n. 28 (attività di bagarinaggio per manifestazioni sportive), il provvedimento di allontanamento di cui al comma 5 del presente articolo è disposto altresì nei confronti di chi commette le dette violazioni.

Art. 20 - Aree e luoghi da sottoporre a particolare tutela

1. Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n.14 si individuano le seguenti aree, luoghi e siti da sottoporre a particolare tutela ove sono vigenti i divieti di cui all'articolo 19 del presente Regolamento:
 - a) Le infrastrutture, fisse e mobili del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, e le relative pertinenze che insistono nel territorio di competenza comunale;
 - b) I seguenti siti e le relative aree di pertinenza:
 - Presidi sanitari pubblici e privati;
 - Scuole e plessi scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati;
 - Sedi universitarie;
 - Biblioteche;
 - Pinacoteche;
 - Musei;

- Istituti e luoghi di cultura o comunque interessati da flussi turistici;
 - Siti archeologici;
 - Chiese ed altri edifici dedicati al culto;
 - Monumenti;
 - Edifici monumentali e comunque tutelati ai sensi della vigente normativa sui beni culturali;
 - Aree destinate allo svolgimento di fiere e mercati;
 - Aree destinate allo svolgimento di pubblici spettacoli;
 - Parchi, ville, giardini e aree verdi pubblici;
 - Aree o infrastrutture, adibite al parcheggio di veicoli per agevolare l'intermodalità, situate in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario;
- c) L'area del centro urbano delimitata dalle seguenti vie e piazze (incluse): Viale Bocchetta, Via XXIV Maggio, Via Tommaso Cannizzaro, Piazza Cairoli, Viale San Martino (tratto da Piazza Cairoli a Via Vittorio Emanuele II), Via Vittorio Emanuele II;
- d) L'area circostante al Sacrario di Cristo Re comprendente: il Viale P. Umberto (tratto da ingresso carrabile del Sacrario al largo Silvana Romeo Cavaleri incluso) ed il Belvedere, con relativi marciapiedi, slarghi, panchine, sedili, aiuole e scalinate.
2. Ai sensi del comma 1 lett. b) del presente articolo, con il termine aree di pertinenza dei siti è da intendersi tutto ciò che è posto in un raggio di mt. 300 dal perimetro esterno dei siti stessi.

Art. 21 - Prostituzione su strada

1. Al fine di ridurre il senso di insicurezza e allarme sociale generato dal fenomeno della prostituzione su strada, garantendo nel contempo la sicurezza della circolazione stradale su strade pubbliche o aperte al pubblico ed evitando il verificarsi di situazioni igienico-sanitarie pericolose per la salute pubblica, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico di tutto il territorio del Comune di Messina, è vietato:
- a) a chiunque di esercitare, anche a bordo di veicoli, la domanda e l'offerta di prestazioni sessuali a pagamento, anche mostrando nudità e/o con atteggiamento, abbigliamento o altre modalità comportamentali che manifestino, inequivocabilmente, l'intenzione di esercitare l'attività di meretricio;
 - b) contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento con persone di cui al punto a), nonché appartarsi con esse per tali finalità;
 - c) fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, ai conducenti di veicoli, porre in essere i comportamenti di cui al punto b) eseguendo manovre pericolose o arrecando intralcio o turbativa alla circolazione stradale con la fermata del veicolo.

2. Per le violazioni del comma 1, commesse all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 20 del presente Regolamento, che, ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4 del Regolamento medesimo, costituiscono impedimento all'accesso o alla fruizione delle suddette aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste per le violazioni del presente articolo, anche le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48.

Art. 22 - Accensione fuochi, emissioni di fumi, esalazioni e polveri

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale e dalle norme vigenti in materia di inquinamento atmosferico, è vietato sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni di qualsiasi natura che arrechino danno o molestia alle persone ed agli animali.
2. Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale e in altre norme vigenti in materia, è vietato sul suolo pubblico e privato accendere ed alimentare fuochi, anche pirotecnici, far uso di fiamme, gettare oggetti accesi e bruciare materiali di qualsiasi tipo, ad eccezione dell'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche appositamente attrezzate e a ciò destinate, nonché su aree private a condizione che non siano generate immissioni di fumi, esalazioni, odori, o vapori che creino disagio o molestia al vicinato.
3. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia, è vietato per i pubblici esercizi e le attività commerciali l'utilizzo di qualsiasi sistema di cottura di alimenti, comprese le apparecchiature elettriche, anche se espressamente autorizzato con apposito titolo, che producono fumi, esalazioni, odori o vapori, in luoghi chiusi non dotati di specifici sistemi a norma per il convogliamento all'esterno, l'abbattimento e l'espulsione di tali fumi, esalazioni, odori o vapori.
4. È fatto obbligo a tutti coloro che, nell'esercizio del loro mestiere, attività e professione, debbono compiere operazioni che possono provocare il sollevamento di polvere, o l'emissione di fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, di svolgere le predette attività adottando ogni accorgimento e cautela possibili per evitare, o ridurre al minimo, il rischio di arrecare danno o molestia alle persone ed agli animali.

TITOLO III

POLIZIA RURALE

Art. 23 - Pascolo e transito di animali, mandrie e greggi

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di polizia veterinaria, il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che con lo sbandamento rechi danno ai fondi confinanti o alle strade, pericolo ed intralcio alla circolazione dei veicoli e molestia per le persone.
2. È vietato, senza il preventivo permesso del Comune, il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico.
3. Il pascolo, durante le ore notturne, è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti fissi, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali.
4. Il transito delle mandrie e delle greggi sulle strade pubbliche o aperte al pubblico è disciplinata dalle norme in materia di circolazione stradale previste dal codice della strada.

Art. 24 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui

1. Fermo restando quanto disposto dal Codice Penale, è vietato l'ingresso abusivo nei fondi di proprietà altrui anche se incolti e privi di recinzione, eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le eventuali colture in atto.
2. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui, con o senza bestiame, devono praticarlo con tutte le cautele possibili ed in modo tale da non arrecarvi alcun danno.

Art. 25 - Detenzione di animali da affezione e da cortile

1. I proprietari o i possessori di animali d'affezione e da cortile, sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari relativi ad ogni specie per fornire loro le condizioni minime di protezione e di benessere, nonché ridurre al minimo l'impatto ambientale con particolare riferimento alle emissioni di esalazioni, odori e rumori.
2. I medesimi debbono altresì:
 - a) rispettare le norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, voliere, ecc.), di adeguata dimensione ed igiene, ed alimentandolo adeguatamente;
 - b) evitare che l'animale possa creare disturbo o danno alle persone con l'emissione di esalazioni, odori o rumori molesti.
3. È vietato lasciare vagare liberamente animali da cortile su strade pubbliche od aperte al pubblico.

4. E' vietato occupare il suolo pubblico con gabbie o recinti per la custodia di animali.

Art. 26 - Emissione di odori molesti

- 1 I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agroindustrie, i responsabili del deposito in campagna di concimi, digestato o di qualsiasi altra sostanza la cui destinazione sia lo spargimento al suolo, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità come previsti dalle vigenti norme in materia.

Art. 27 - Strade pubbliche e pertinenze

1. Le operazioni di manutenzione ordinaria delle strade vicinali, poderali, interpoderali e agrarie sia private che pubbliche, quali: sfalcio dei cigli stradali, potatura di siepi, arbusti ed alberi e pulizia della sede stradale, degli sbocchi degli scoli che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti, spettano ai proprietari o conduttori frontisti.
2. I proprietari o conduttori frontisti di marciapiedi e cunette sono obbligati a tenere puliti il marciapiede, le cunette e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche delle strade pubbliche o di uso pubblico da fogliame, rami, pigne, sementi o quant'altro proveniente da siepi, arbusti e alberi.
3. È vietato danneggiare, occupare od alterare la forma delle strade vicinali pubbliche e le loro pertinenze, impedire il libero scolo delle acque nei fondi laterali, oppure confluire in esse acqua di fondi, trattenere le acque che dalle strade si riversano nei terreni più bassi o modificare in genere il normale deflusso delle acque meteoriche.
4. È vietato ai proprietari o conduttori frontisti confinanti con le strade pubbliche arare e dissodare il terreno fino al ciglio delle stesse o in modo da danneggiarle. Tali operazioni dovranno terminare ad una distanza non inferiore di mt. 3 dal ciglio stradale o argine soprastante, e nel corso di esse si dovranno comunque adottare tutti gli opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi danno, specialmente nel caso di fondi che, a monte o a valle delle strade, siano caratterizzati da notevole pendenza.
5. L'interramento delle strade pubbliche o di uso pubblico provocato da caduta o tracimatura di terreno o materiali provenienti dai terreni superiori dovranno essere immediatamente rimossi a cura e spese del proprietario o conduttore inadempiente, rieseguendo, se ritenuto necessario dai competenti uffici, la profilatura dei confini stradali.

Art. 28 - Terreni laterali alle strade pubbliche

1. È vietato aprire canali e fossi o fare qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade pubbliche o di uso pubblico, senza apposita autorizzazione e comunque a distanza minore della profondità dei canali o scavi, partendo dal confine della strada (piede della scarpata se in rilevato, ciglio della stessa o ciglio esterno del fosso in trincea, nel caso che la strada sia munita di fosso o fossi laterali).

2. I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto delle strade pubbliche o di uso pubblico, sono obbligati ad impedire che le acque invadano la sede stradale provocando danni alla stessa e alle sue pertinenze.
3. Per i terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico, nei quali, per la loro natura e pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscono nelle cunette delle strade medesime, i proprietari o conduttori di tali terreni sono tenuti ad effettuare lo spurgo delle cunette una volta all'anno e, occorrendo, più volte. In caso di inosservanza di tale obbligo, il Sindaco potrà intimare agli interessati di provvedere entro congruo termine, trascorso il quale provvederà direttamente all'esecuzione dei lavori, addebitandone le spese agli inadempienti.
4. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche o di uso pubblico deve essere effettuata in modo tale che non derivi danno alle medesime, alle loro pertinenze ed alla circolazione stradale. Le acque eventualmente percolanti dovranno confluire in una fossa longitudinale parallela alla strada ed essere correttamente indirizzate alle relative sottostanti condotte, senza arrecare, per qualsivoglia motivo, danno alle scarpate.
5. È vietato antistante le strade pubbliche o di uso pubblico eseguire qualsiasi tipo di coltivazione a distanza inferiore di mt. 1,50 dal limite superiore della scarpata o, in assenza di quest'ultima, di mt. 1,50 dal limite interno della cunetta.

Art. 29 - Tutela dei corsi d'acqua

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme vigenti in materia di acque pubbliche, di tutela dell'ambiente e dal codice penale, è vietato nei torrenti, canali, fossi, ruscelli e in tutti gli altri corsi d'acqua, in assenza di specifico atto autorizzativo da parte dell'Ente proprietario, Gestore o Ente competente per il territorio:
 - a) modificare, deviare, canalizzare o ritombare il corso esistente;
 - b) eseguire, negli alvei, argini e sedi, opere di qualsiasi natura ed origine che possano in qualsiasi modo restringerne la sezione, ostacolare o impedire il libero e normale deflusso delle acque, alterarne o modificarne il percorso;
 - c) danneggiare, modificare, alterare le opere idrauliche pubbliche presenti;
 - d) eliminare, sradicare o incendiare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde;
 - e) interrare gli argini;
 - f) estrarre o asportare sabbia, terra, terriccio, pietrisco, pietre, massi e qualsiasi altro materiale naturale costituente l'alveo e gli argini;
 - g) effettuare movimenti o spostamenti, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, di sabbia, terra ed ogni altro inerte naturale costituente l'alveo e gli argini;
 - h) effettuare piantagioni di qualsiasi tipo che si inoltrino dentro l'alveo;
 - i) in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo attingere acqua o effettuarne

- derivazioni;
- j) scaricare, abbandonare o anche temporaneamente depositare rifiuti di qualsiasi tipologia, consistenza e quantità;

Art. 30 - Accensione di fuochi

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale e dal T.U.L.P.S., è vietato accendere i fuochi a distanzaminore di mt. 100 dall'abitato, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, foraggio e qualsiasi altro deposito di materia- le infiammabile o combustibile.
2. È vietato accendere fuochi in tutti i casi di presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno. Il fuoco, quando consentito, dovrà comunque:
 - a) essere acceso con l'adozione di ogni possibile precauzione e cautela al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà e prestando particolare attenzione per evitare che il conseguente fumo invada edifici, abitazioni, strutture ricettive, luoghi di culto, di uso o interesse pubblico, strade pubbliche o di uso pubblico, autostrade e ferrovie;
 - b) essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento fino a quando non sarà completamente spento.
3. È vietato, dal 1 giugno al 15 ottobre, eseguire la bruciatura delle stoppie. In alternativa le stesse, dopo l'opportuno tritramento, potranno essere sotterrate con l'aratura. Al di fuori di tale periodo la bruciatura è consentita solo sui terreni oggetto di semina e su quelli irrigabili.
4. È vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi da sostanze vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartoni, ecc.
5. È vietato inoltre appiccare fuoco a cespugli, sterpaglie, rovi, rami, foglie e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucchiate e trasportate in luogo sicuro.

Art. 31 - Prevenzione rischio incendi

1. All'interno del perimetro di aree boschive, terreni cespugliati e/o incolti ed in loro prossimità è (salvo diverse e specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti) fatto divieto assoluto di:
 - a) accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli.
 - b) usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace;
 - c) fumare, gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade;
 - d) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio;
2. I proprietari, i conduttori e i gestori di fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo o in stato di abbandono, di arce verdi urbane incolte, i proprietari di abitazioni e gli amministratori di condomini con annesse aree a verde incolte, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistico-

ricettive, artigianali e commerciali con annesse aree verdi incolte, devono effettuare, a propria cura e spese, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti in:

- a) interventi di pulizia generale dei terreni mediante rimozione di eventuali rifiuti e materiali secchi presenti e di ogni altro elemento o condizione che possa rappresentare pericolo, causa o veicolo di incendio;
 - b) estirpazione di cespugli, sterpaglie e rovi;
 - c) taglio di siepi vive, di arbusti e rami che si protendono sui cigli delle strade;
 - d) tenuta delle suddette aree, per una fascia non inferiore a mt. lineari 10 da scarpate e/o banchine, sgombre da covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno.
3. I soggetti di cui al comma 2 hanno l'obbligo di mantenere, per tutto il periodo estivo, le condizioni descritte nel comma medesimo.
 4. Tutti i proprietari, conduttori o detentori di fondi agricoli dovranno effettuare, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, lungo i lati confinanti o in prossimità di strade pubbliche e private, nonché di autostrade e ferrovie, creare a propria cura e spese una fascia parafuoco, avente larghezza non inferiore a mt. lineari 10 nei terreni pianeggianti, pari a mt. lineari 20 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20% e pari a mt. lineari 50 nei terreni con pendenza superiore al 50%.
 5. Tutti i proprietari conduttori o detentori di fondi agricoli sono obbligati a creare una fascia parafuoco entro i termini e con le modalità di cui al comma 4, intorno a cascinali, fienili, ricoveri stallatici e a qualsiasi altra costruzione rurale o impianto agricolo.
 6. Tutti i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con aree boschive, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.

TITOLO IV

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 33 - Sanzioni amministrative

1. La procedura per l'applicazione delle sanzioni medesime è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Se non diversamente previsto, per le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento, si applica, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00.
3. Si applicano, altresì, le sanzioni accessorie e/o interdittive previste nei singoli articoli del presente Regolamento e dalle specifiche normative di settore.
4. La Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, con apposita delibera, potrà stabilire, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1, un diverso importo del pagamento in misura ridotta per ciascuna violazione.
5. Il trasgressore è sempre tenuto, nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione o da altro successivo atto del Comune, a ripristinare lo stato dei luoghi ovvero a sostenere le spese di ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, il Comando del Corpo di Polizia Municipale provvede ad attivare gli organi competenti per l'esecuzione d'ufficio. Le relative spese sono poste a carico del trasgressore e recuperate, a cura del competente Ufficio, anche in forma coattiva. Il provvedimento che dispone l'esecuzione coattiva è adottato dal Dipartimento comunale competente individuato in base alla funzione, alla natura e tipologia dell'interesse tutelato.

TITOLO V

ABROGAZIONE DI NORME E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato e cessa pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Municipale approvato con deliberazioni n. 1060 del 07 ottobre 1933, n. 217 del 24 gennaio 1934, n. 752 del 30 marzo 1934, ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 26 aprile 1934.
2. E' abrogato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazioni di regolamenti o ordinanze comunali, approvato con deliberazione consiliare n.24/C del 27 maggio 2002.

Art. 35 - Disposizioni finali

1. Eventuali modifiche, disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato, nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento agli altri regolamenti ed ordinanze del Comune di Messina, alla normativa regionale, statale e comunitaria.



QUESTURA DI MESSINA

Messina, 13 febbraio 2025

OGGETTO: Decreto legge n. 14/2017, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" nel testo convertito dalla legge n. 48/2017 e successive integrazioni - DACUR (cd *Daspo urbano*).

AL SIG. COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

MESSINA

In relazione alla nota prot. n. 0382523/2024 del 25/11/2024, emerge che l'analisi del testo in argomento si inserisce nel quadro delle forme di collaborazione previste in tema di tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano e ha riguardato, in particolare, le misure volte a prevenire comportamenti di inciviltà che incidono sulla vivibilità di alcune aree cittadine, caratterizzate dalla presenza di istituti scolastici e universitari, siti archeologici, monumentali, di particolare valenza culturale o di rilevante interesse turistico, presidi sanitari, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del decreto legge n. 14/2017 in oggetto.

In particolare, tale norma ha demandato a regolamenti di polizia urbana la possibilità di individuare le aree urbane da tutelare attraverso sanzioni e divieti da comminare a coloro che con le loro condotte impediscono l'accessibilità e la fruizione delle stesse.

A tal proposito, la bozza in commento individua all'art 20 tali luoghi, elencandoli genericamente per categorie alle lettere a) e b) del comma 1, salvo poi definire nel dettaglio l'area del centro urbano alla successiva lettera c) del medesimo comma.

Pertanto, con riferimento alla richiesta di parere sulla bozza del nuovo "Regolamento di polizia urbana della Città di Messina", non si hanno osservazioni da formulare.

IL QUESTORE
Gargano

E
CITTA' DI MESSINA COMUNE DI MESSINA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0046304/2025 del 14/02/2025 Firmatario: Segnatura Virtuale MLPG



Legione Carabinieri "Sicilia"
Comando Provinciale di Messina

ke
Onorevole
Giudice

N. 252/4-1/2024 di prot.
Rif. f.n. 0382523-2024 datato 25.11.2024

Messina, 20 gennaio 2025

OGGETTO: D.L. N. 14/2017, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ" – DACUR (C.D. DASPO URBANO).

A COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE MESSINA

1. In relazione al parere richiesto con il foglio in riferimento in ordine al contenuto della bozza del nuovo *Regolamento di Polizia Urbana*, si ritiene che l'elencazione delle *aree e dei luoghi da sottoporre a particolare tutela*¹ sia esaustiva.
2. Tuttavia, si suggerisce di definire le predette zone (es. "presidi sanitari, istituti e luoghi di cultura o comunque interessati da flussi turistici, edifici monumentali e comunque tutelati ai sensi della vigente normativa sui beni culturali, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, parchi pubblici", ecc.) con maggiore determinatezza, in modo da poterle individuare compiutamente sul territorio, anche ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti amministrativi.

IL COMANDANTE
(Col. *Lucio Arcidiacono*)

¹ Art. 20 della bozza del *Regolamento*.



gfe
*13886 foglio
Messina*

**Guardia di Finanza
COMANDO PROVINCIALE MESSINA**

- Ufficio Operazioni - Sezione Operazioni e Programmazione -

Via T. Cannizzaro nr. 34 - Messina - Tel 090/6641111 - fax 090/6642815 - me0510000p@pec.gdf.it

Guardia di Finanza	
	Prot: 0024084/2025
	Data: 15/01/2025
	Tipo: Uscita
	AOO: Sicilia
	UOR: ME051

/262

Messina,

Oggetto: Decreto Legge n. 14/2017, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" nel testo convertito dalla legge n. 48/2017 e successive integrazioni - DACUR (cd daspo urbano).

AL COMANDANTE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE
protocollo@pec.comune.messina.it

MESSINA

AAAAAA

Riferimento foglio n. 382523/2024 del 25.11.2024

In relazione a quanto richiesto con il foglio in riferimento, si rappresenta che questo Comando non ha osservazioni e/o proposte da segnalare.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Col. t.SPEF *Girolamo Franchetti*)



CITTA' DI MESSINA
AFFARI GENERALI
SERVIZIO AFFARI DI CONSIGLIO

N° (1) **Emendamento del Consiglio Comunale**

Proposta di delibera iscritta al punto dell'ordine del giorno del

Avente per oggetto: Regolamento parcheggio urbano

Emendamento (1) Modificativo

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Art. 5 comma 4 dopo l'espressione enti pubblici.
Prima della frase "e contentiva e potrà" aggiungere "e per"
forza"

Data _____

Firma dei presentatori:

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del 26/3/25

Voti	
FAVOREVOLI	28
CONTRARI	/
ASTENUTI	/

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETARIO GENERALE

(1) Soppressivo - Modificativo - Aggiuntivo

SEGUONO PARERI

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere.

FAVOREVOLE

Data *24/03/2025*

IL PRESIDENTE

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

Data _____

IL RAGIONIERE GENERALE

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VISTO l'art. 105, del D.L.vo 25/2/1995 - n° 77, contenente norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

Data _____

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI



CITTA' DI MESSINA
AFFARI GENERALI
SERVIZIO AFFARI DI CONSIGLIO

N° 2 Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto dell'ordine del giorno del

Avente per oggetto: Reg. Cons. Regione Urbane

Emendamento (1) modificativo

TESTO DELL'EMENDAMENTO

art. 17 N° 2 lett A) modif. con
ut 1,5 con ut 3.

Data 24/3/25

Firma dei presentatori: Russo ANS. CURATO Russo Ale.

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del 24/3/25

Voti	
FAVOREVOLI	4
CONTRARI	8
ASTENUTI	15

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

Il **SEGRETARIO GENERALE**

(1) Soppressivo - Modificativo - Aggiuntivo

SEGUONO PARERI

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere.

FAVORABILE

Data *24/03/25*

INDIRIGENTE

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

IL RAGIONIERE GENERALE

Data _____

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VISTO l'art. 105, del D.L.vo 25/2/1995 - n° 77, contenente norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

Data _____



CITTA' DI MESSINA
AFFARI GENERALI
SERVIZIO AFFARI DI CONSIGLIO

N° 3 **Emendamento del Consiglio Comunale**

Proposta di delibera iscritta al punto dell'ordine del giorno del

Avente per oggetto: Regio Urban

Emendamento (1) modificativo

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Art. 21 al punto 1)
cessare le altre c)

Data 24/3/2015

Firma dei presentatori: Russo Anf. CAUDAS Russo Anf.

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del 24/3/15

Voti	
FAVOREVOLI	27
CONTRARI	/
ASTENUTI	/

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

SECRETARIO GENERALE

(1) Soppressivo - Modificativo - Aggiuntivo

SEGUONO PARERI

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere.

FAVOREVOLE

Data

24/03/25

IL DIRIGENTE

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

IL RAGIONIERE GENERALE

Data

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VISTO l'art. 105, del D.L.vo 25/2/1995 - n° 77, contenente norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

Data



CITTA' DI MESSINA
SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI CONSIGLIO

N°.....6 **Emendamento del Consiglio Comunale**

Proposta di delibera iscritta al punto dell'ordine del giorno del

Avente per oggetto: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Emendamento (1) AGGIUNTIVO

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Aggiungere all'art. 20 subacato "Aree e luoghi da sottoporre a particolare tutela, il punto e) l'area di Piazza del Popolo/Piazza Francesco Lo Sardo e le zone limitrofe"

Data 18/03/2025

Firma dei presentatori: L. (CARBONE) (GIOVENI) (CURRO)

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del 27/03/25

Voti	
FAVOREVOLI	27
CONTRARI	/
ASTENUTI	/

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

SECRETARIO GENERALE

(1) Aggiuntivo - Modificativo - Sostitutivo

SEGUONO PARERI

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere. F. ADDUCCIOLE

Data 24.3.2025

IL DIRIGENTE

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere _____

Data _____

IL RAGIONIERE GENERALE



CITTÀ DI MESSINA

**REGOLAMENTO DI
POLIZIA URBANA**

TESTO EMENDATO

Il presente Regolamento è stato redatto dalla
Sezione Studi e Formazione
del Corpo di Polizia Municipale nell'anno 2020.

Rivisto ed aggiornato dal Servizio Affari Generali –Segreteria
Messina novembre 2024

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento</i>	pag. 1
<i>Art. 2 Attività di polizia urbana</i>	pag. 1

TITOLO II POLIZIA URBANA

CAPO I - DECORO PUBBLICO E VIVIBILITÀ URBANA

<i>Art. 3 Attività proibite sul suolo pubblico</i>	pag. 2
<i>Art. 4 Occupazioni del suolo, degli spazi e delle aree pubbliche</i>	pag. 2
<i>Art. 5 Giochi e attività ricreative dei bambini sul suolo pubblico</i>	pag. 3
<i>Art. 6 Manutenzione e decoro dei fabbricati</i>	pag. 3
<i>Art. 7 Finestre e balconi che sporgono su suolo pubblico</i>	pag. 4
<i>Art. 8 Edifici pubblici e privati, beni del patrimonio storico e artistico, strutture, cose e beni pubblici</i>	pag. 5
<i>Art. 9 Giardini, ville e aree a verde</i>	pag. 6
<i>Art. 10 Fontanelle e zampilli pubblici</i>	pag. 7
<i>Art. 11 Decoro della persona</i>	pag. 8
<i>Art. 12 Distribuzione di materiale pubblicitario</i>	pag. 8
<i>Art. 13 Artisti di strada</i>	pag. 9
<i>Art. 14 Emissioni acustiche moleste</i>	pag. 10
<i>Art. 15 Divieto di campeggio e di accampamento</i>	pag. 11
<i>Art. 16 Rifiuti urbani</i>	pag. 11
<i>Art. 17 Conduzione di animali e loro circolazione</i>	pag. 12
<i>Art. 18 Anagrafe Canina</i>	pag. 12

CAPO II - SICUREZZA URBANA

<i>Art. 19 Misure a tutela del decoro di particolari luoghi</i>	pag. 13
<i>Art. 20 Aree e luoghi da sottoporre a particolare tutela</i>	pag. 14
<i>Art. 21 Prostituzione su strada</i>	pag. 15
<i>Art. 22 Accensione fuochi, emissioni di fumi, esalazioni e polveri</i>	pag. 16

TITOLO III POLIZIA RURALE

<i>Art. 23</i>	<i>Pascolo e transito di animali, mandrie e greggi</i>	pag. 17
<i>Art. 24</i>	<i>Divieto d'ingresso nei fondi altrui</i>	pag. 17
<i>Art. 25</i>	<i>Detenzione di animali da affezione e da cortile</i>	pag. 17
<i>Art. 26</i>	<i>Emissione di odori molesti</i>	pag. 18
<i>Art. 27</i>	<i>Strade pubbliche e pertinenze</i>	pag. 18
<i>Art. 28</i>	<i>Terreni laterali alle strade pubbliche</i>	pag. 18
<i>Art. 29</i>	<i>Tutela dei corsi d'acqua</i>	pag. 19
<i>Art. 30</i>	<i>Accensione di fuochi</i>	pag. 20
<i>Art. 31</i>	<i>Prevenzione rischio incendi</i>	pag. 20

TITOLO IV SISTEMA SANZIONATORIO

<i>Art. 33</i>	<i>Sanzioni amministrative</i>	pag. 22
----------------	--------------------------------	---------

TITOLO V ABROGAZIONE DI NORME E DISPOSIZIONI FINALI

<i>Art. 34</i>	<i>Abrogazione di norme</i>	pag. 23
<i>Art. 35</i>	<i>Disposizioni finali</i>	pag. 23

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali, nonché con le attribuzioni spettanti agli organi statali e regionali, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, nel centro urbano, nelle campagne e nei numerosi villaggi e frazioni che caratterizzano il territorio del Comune. Esso reca misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, a tutelare la sicurezza dei cittadini, la qualità della vita e dell'ambiente sia urbano che rurale e la fruibilità ed il corretto uso dei beni comuni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente Regolamento, detta norme, autonome o integrative, di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) decoro pubblico e vivibilità urbana;
 - b) sicurezza urbana;
 - c) polizia rurale.
3. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio del Comune.

Art. 2 - Attività di polizia urbana

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente Regolamento sono esercitate, in via generale e principale, dal Corpo di Polizia Municipale di Messina.
2. Gli operatori della Polizia Municipale, ai sensi della vigente normativa, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, possono, per l'accertamento delle violazioni, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
3. Le funzioni di cui ai precedenti commi possono essere svolte dalla Polizia Municipale anche avvalendosi dell'ausilio di altri Organi, anche tecnici, della Pubblica Amministrazione. Le operazioni di cui al comma 2, svolte nei riguardi delle attività produttive autorizzate verranno effettuate cercando, ove possibile e per quanto compatibile senza pregiudizio delle operazioni medesime, di garantire il minimo intralcio al normale esercizio delle suddette attività.

TITOLO II POLIZIA URBANA

CAPO I DECORO PUBBLICO E VIVIBILITÀ URBANA

Art. 3 - Attività proibite sul suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico, a qualunque uso destinato, è vietato:
 - a) gettare, spandere, lasciar cadere qualsiasi materia liquida o solida;
 - b) lavare i veicoli di qualunque genere;
 - c) lavare, spolverare, battere indumenti, panni, tappeti, stuoie, stracci e simili;
 - d) lavare, strigliare, tosare o ferrare animali;
 - d) spolverare, lavare e pulire in qualsiasi modo attrezzature, macchinari utensili, attrezzi e altri oggetti;
 - e) ogni altra attività o azione che ne diminuisca il decoro e la pulizia.

Art. 4 - Occupazioni del suolo, degli spazi e delle aree pubbliche

1. È vietata l'occupazione del suolo, degli spazi e delle aree pubbliche, del sottosuolo stradale o del dominio privato soggetto a servitù di uso pubblico, senza la preventiva autorizzazione dei competenti Dipartimenti comunali.
2. Per le attività e le operazioni di traslochi che comportano l'occupazione di suolo e aree pubbliche, con attrezzature, veicoli, pedane, imballaggi, pacchi è obbligatoria la preventiva autorizzazione dei competenti Dipartimenti comunali.
3. È fatto obbligo a chiunque esegua qualsiasi operazione o attività che comporti l'occupazione di suolo pubblico, ancorché in modo occasionale e non necessitante di preventiva autorizzazione, di rimuovere al termine ogni oggetto, cosa, attrezzatura, strumento, utilizzato per l'esecuzione dell'attività.
4. È fatto obbligo a chiunque occupi, a qualsiasi titolo e per qualsiasi attività, il suolo pubblico, sia in modo occasionale che a seguito di specifica autorizzazione, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

Art. 5 - Giochi e attività ricreative dei bambini sul suolo pubblico

1. I giochi e le attività ricreative dei bambini sono consentiti in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico adibite a ville, parchi, giardini, cortili ed altre simili destinazioni.
2. È vietato, sul suolo pubblico o aperto al pubblico, facente parte delle pertinenze delle strade, lo svolgimento di giochi che possano determinare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione veicolare e pedonale.
3. È vietato lo svolgimento di qualsiasi gioco sulle carreggiate aperte alla circolazione veicolare.
4. Nelle aree private quali cortili, giardini, aree scoperte di abitazioni, centri commerciali e supermercati ed in quelle di pertinenze di chiese, scuole, università ed enti pubblici **e comunque consentito e potrà essere maggiormente favorito** il gioco dei bambini mediante convenzioni e protocolli di intesa tra il Comune di Messina e i proprietari, fatto salvo il rispetto delle fasce orarie di tutela della quiete pubblica e del riposo delle persone, stabilite da leggi e regolamenti comunali, condominiali e interni.
5. Tali aree private, tuttavia, non devono costituire parti o pertinenze di strade e devono da queste essere fisicamente delimitate e separate tramite recinzioni, barriere e simili e non devono essere aperte al pubblico transito di veicoli di qualsiasi genere.
6. In qualsiasi area dove i giochi dei bambini sono consentiti, essi comunque, devono essere tali da non costituire in alcun modo pericolo od arrecare danno alla pubblica incolumità, ovvero molestia alla quiete pubblica, danneggiamento all'arredo urbano ed alla vegetazione.

Art. 6 - Manutenzione e decoro dei fabbricati

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale, i proprietari e possessori di immobili, quand'anche non utilizzati, devono provvedere all'ordinaria manutenzione delle parti esterne visibili dalla pubblica strada, per non arrecare danno a terzi e salvaguardare il decoro urbano.
2. I proprietari e i possessori di immobili, o in caso di condomini, l'amministratore, ovvero il condomino che assolve alle relative funzioni, di edifici prospettanti su aree pubbliche o aperte al pubblico, sono tenuti a vigilare, anche mediante ispezioni periodiche, e ad adottare ogni provvedimento ed accorgimento necessario a prevenire potenziali pericoli per la pubblica incolumità che possano derivare dai suddetti immobili. In caso di concrete situazioni di potenziale pericolo devono attivare tutte le cautele ed azioni necessarie ad evitare danni a persone e/o a cose.

3. Fermo restando quanto disposto dal Regolamento Edilizio, le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono, fino all'altezza di mt. 2,20, essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati.
4. L'Amministrazione comunale potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.

Art. 7 - Finestre e balconi che sporgono su suolo pubblico

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale, è vietato gettare e lasciar cadere dalle finestre e dai balconi che affacciano su aree pubbliche, o aperte al pubblico transito, qualsiasi oggetto, materia o sostanza solida o liquida.
2. Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale, è vietato collocare su finestre, balconi, terrazzi, cornicioni e ad altre sporgenze, o nei vani delle aperture, prospicienti su aree pubbliche o aperte al pubblico, vasi di fiori e/o piante e qualsiasi altro oggetto mobile che non sia convenientemente ancorato o assicurato contro ogni pericolo di caduta;
3. E' vietato esporre o stendere all'aperto da finestre, balconi, terrazzi, cornicioni e ad altre sporgenze, o nei vani delle aperture, prospicienti su aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque visibili da aree pubbliche o aperte al pubblico, panni, indumenti e biancheria.
4. È vietato procurare il gocciolamento sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito, nel procedere all'innaffiatura di vasi di fiori o piante, collocate su finestre, balconi, terrazzi, cornicioni e ad altre sporgenze, o nei vani delle aperture, prospicienti su aree pubbliche o aperte al pubblico.
5. Procedere, da finestre, balconi, terrazzi, o altre aperture prospicienti su aree pubbliche o aperte al pubblico, a pulizia, scuotimento o spolveramento di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, materassi e simili.
6. Per le abitazioni prive di prospetti in cortili o spazi interni le suddette operazioni, in deroga al divieto, sono consentite dalle ore 6.00 alle ore 8.00 avendo cura di preventivamente accertare che, contemporaneamente al compimento delle predette attività, non transitino pedoni o veicoli ovvero di non arrecare disturbo ad eventuali attività economiche sottostanti.

Art. 8 - Edifici pubblici e privati, beni del patrimonio storico e artistico, strutture, cose e beni pubblici

1. Fermo restando quanto disposto dal Codice Penale, e le specifiche sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente a tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, al fine di salvaguardare il decoro urbano, sui muri, prospetti, ed ogni altra superficie e supporto di:
- edifici pubblici o destinati a uso pubblico;
 - edifici privati, chiese ed ogni altro luogo di culto, prospicienti il suolo pubblico o aperto al pubblico;
 - edifici o beni del patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico e monumentale della città;
 - veicoli e vetture, strutture ed infrastrutture del trasporto pubblico locale, comprese pensiline, panchine, sedili, cartelli e loro sostegni, delle relative fermate;
 - cartelli, pannelli, tabelle, targhe e simili riportanti toponomastica, numeri civici, indicazioni turistiche, descrizione di monumenti e simili;
 - strutture, elementi e oggetti dell'arredo urbano;
 - ogni altra struttura, infrastruttura, attrezzatura, impianto, bene e cosa pubblica o esposta per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità;

è vietato:

- a) imbrattare, sporcare, incidere con scritte e disegni in qualsiasi modo effettuati;
- b) affiggere e/o apporre manifesti, cartelli, tabelloni, targhe e simili di qualsiasi tipo e dimensione ed in qualsiasi modo applicati ad eccezione di vetrine di pubblici esercizi ed esercizi commerciali e di eventuali specifici spazi e superfici a tal scopo adibiti ed autorizzati;
- c) apporre biglietti, adesivi e simili di qualsiasi dimensione ed in qualsiasi modo applicati;
- d) fissare lucchetti, catenelle e simili;
- e) arrampicarsi, sedersi, sdraiarsi, legarsi o incatenarsi;
- f) qualsiasi altra condotta che ne impedisca l'accessibilità e la fruizione, come lo stazionamento e/o l'occupazione, intesi come comportamenti che arrecano intralcio e/o rendono di fatto difficoltoso o del tutto impossibile il loro libero, normale e sicuro utilizzo;
- g) ogni altra attività e azione che, in qualsiasi modo e con qualunque mezzo, ne alteri l'estetica, sporchi, imbratti, deteriori, renda inservibile o arrechi danno.

2. L'Amministrazione Comunale potrà provvedere alla copertura in via d'urgenza delle scritte e disegni abusivi a contenuto oltraggioso o lesivo delle pubbliche istituzioni o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, verrà applicata, quale sanzione accessoria, l'obbligo di provvedere a proprie spese al ripristino, nel più breve tempo possibile, dei luoghi e/o delle cose.
4. Per le violazioni del comma 1, commesse all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 20 del presente Regolamento, che, ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4 del Regolamento medesimo, costituiscono impedimento all'accesso o alla fruizione delle suddette aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste per le violazioni del presente articolo, anche le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48.

Art. 9 - Giardini, ville ed aree a verde

1. Nei giardini, nelle ville, nelle aiuole e in tutte le aree verdi comunali è vietato:
 - a) se integralmente recintati, introdursi, intrattenersi, utilizzare le strutture, le attrezzature e gli impianti, negli orari di chiusura;
 - b) introdursi da punti diversi dai varchi e cancelli appositamente previsti per l'accesso;
 - c) manomettere o estirpare le piante, cogliere erbe e fiori, salire sugli alberi, sfrondarli, romperne rami, incidere la corteccia o in qualunque modo danneggiarli, asportare e/o spostare terra, terriccio e sassi.
 - d) affiggere agli alberi e agli arbusti, cartelli e manifesti, con qualsiasi sistema ed in qualsiasi modo;
 - e) campeggiare ed accendere fuochi o bracieri ad esclusione di specifici spazi o aree esplicitamente destinati a tale scopo;
 - f) introdurre e lasciar vagare cani ed altri animali privi di guinzaglio o con guinzaglio di lunghezza superiore a 1,5 metri;
 - g) utilizzare giochi, strutture, attrezzature, impianti in modo improprio o comunque tale da arrecare pericolo o danno a persone, cose o alle strutture medesime;
 - h) utilizzo dei giochi, spazi e strutture destinati ai bambini da parte di persone al di fuori della fascia di età cui sono destinati;
 - i) depositare al suolo ed in qualsiasi altro punto rifiuti di qualsiasi genere e sversare liquidi o sostanze;

- j) imbrattare, sporcare, incidere, danneggiare il suolo, i muri, ed ogni altra superficie o supporto;
 - k) utilizzare fontane, zampilli, specchi d'acqua, laghetti, vasche e simili per compiere atti di pulizia personale e lavare panni e simili, far bagnare o abbeverare i propri animali, lavare veicoli, attrezzi o attrezzature, o comunque farne un uso improprio;
 - m) espletare i propri bisogni fisiologici all'esterno dei bagni pubblici;
 - n) impaurire, molestare o in qualsiasi modo arrecare disturbo a pesci, uccelli ed a qualsiasi altro animale presente all'interno;
 - o) depositare al suolo o nell'acqua eccessive o sproporzionate quantità di cibo o mangime per animali;
 - p) ai proprietari e ai detentori di cani e altri animali abbandonarne sul suolo le deiezioni;
 - q) accedere e circolare con qualsiasi veicolo a motore, anche elettrico, ad esclusione delle carrozzine elettriche di ausilio per invalidi, dei veicoli di polizia, di soccorso e di quelli adibiti alla manutenzione o alla sorveglianza;
 - r) ogni altra attività e azione che, in qualsiasi modo e con qualunque mezzo, alteri o deteriori lo stato o l'estetica di cose o arrechi pericolo o disturbo alle persone.
2. Nei luoghi di cui al comma 1, sono consentiti l'accesso e la circolazione con i velocipedi purché non elettrici, e sempre che non sia espressamente vietato. Con tali veicoli è tuttavia obbligatorio tenere una velocità particolarmente ridotta non superiore ad un'andatura a passo d'uomo. Con essi è vietato: circolare sui prati e siti erbosi, effettuare gare di velocità o di abilità, effettuare manovre pericolose e che arrechino in qualsiasi modo pericolo o disturbo.
3. Nei luoghi di cui al comma 1, sono vietati l'accesso e la circolazione con l'utilizzo di acceleratori di andatura ad esclusione dei casi in cui vi siano previsti apposite piste o percorsi.

Art. 10 - Fontanelle e zampilli pubblici

1. Nelle fontanelle e zampilli pubblici è vietato:
- a) l'utilizzo dell'acqua per usi diversi dal bere o sciacquarsi il viso e le mani;
 - b) alle persone bere, o far abbeverare animali, mediante contatto orale diretto con l'erogatore dell'acqua;
 - c) attingervi acqua mediante allaccio di tubazioni di qualunque tipologia e per qualunque scopo;

- d) lavare o risciacquare animali, panni, indumenti, alimenti, recipienti, attrezzi, veicoli od altro e far uso di saponi, shampoo, colluttori e detersivi e simili.
2. E' consentito attingere acqua mediante recipienti, solo per:
- a) uso alimentare;
 - b) abbeverare gli animali;
 - c) annaffiare le piante presenti sul suolo pubblico.

Art. 11 - Decoro della persona

1. Fermo restando quanto disposto dal Codice Penale, al fine di salvaguardare il decoro urbano, su aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque visibili da aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato:
- a) espletare i propri bisogni fisiologici, fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - b) allontanarsi dalle toilette senza avere ricomposto gli abiti completamente;
 - c) compiere atti di pulizia personale;
 - d) spogliarsi, vestirsi, circolare a torso nudo, mostrare nudità;
 - e) circolare in costume da bagno fuori dalle spiagge, stabilimenti balneari e altri dai luoghi a ciò destinati.

Art. 12 - Distribuzione di materiale pubblicitario

1. Fermo restando quanto disposto dal Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni, è vietato a tutte le imprese e aziende effettuare pubblicità in luogo pubblico o aperto al pubblico mediante distribuzione e/o affissione di manifesti di qualsiasi tipo e dimensione ed in qualsiasi modo applicati, ad eccezione di eventuali specifici spazi e superfici a tal scopo adibiti, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal Dipartimento comunale competente.
2. E' vietato a chiunque, distribuire volantini, opuscoli, dépliant, biglietti, adesivi, manifesti, e qualsiasi altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso delle abitazioni, negli androni di palazzi pubblici e privati, sul parabrezza, lunotto o altra parte di veicolo posto su suolo pubblico o aperto al pubblico transito.
3. E' vietato a chiunque, affiggere e/o apporre manifesti, cartelli, tabelloni, targhe, volantini, opuscoli, dépliant, biglietti, adesivi, e qualsiasi altro materiale pubblicitario, di qualsiasi tipo e dimensione ed in qualsiasi

modo applicati, ad eccezione di specifici spazi e superfici a tal scopo adibiti ed autorizzati, su muri e qualsiasi altro supporto di:

- edifici pubblici o destinati a uso pubblico;
 - edifici privati, chiese ed ogni altro luogo di culto, prospicienti il suolo pubblico o aperto al pubblico;
 - edifici o beni del patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico e monumentale della città;
 - veicoli e vetture, strutture ed infrastrutture del trasporto pubblico locale, comprese pensiline, panchine, sedili, cartelli e loro sostegni, delle relative fermate;
 - cartelli, pannelli, tabelle, targhe e simili riportanti toponomastica, numeri civici, indicazioni turistiche, descrizione di monumenti e simili;
 - strutture, elementi e oggetti dell'arredo urbano;
 - ogni altra struttura, infrastruttura, attrezzatura, impianto, bene e cosa esposta per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità.
4. Le ditte o gli incaricati delle operazioni di distribuzione di volantini ed altro minuto materiale pubblicitario, dovranno comunque comunicare in forma scritta, almeno tre giorni prima, al Comando di Polizia Municipale: la data di inizio di dette operazioni, la ditta committente, la ditta produttrice del materiale e incaricata della distribuzione.

Art. 13 - Artisti di strada

1. Il Comune di Messina riconosce e valorizza le espressioni artistiche e tutte le forme di arte e creatività esercitate in strada, negli spazi pubblici e aperti al pubblico e le considera un momento di aggregazione sociale e arricchimento culturale della collettività. L'esercizio di tali attività artistiche non è soggetto al regime e alle disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico.
2. Ai fini del presente articolo si intendono artisti di strada coloro che svolgono in spazi pubblici o aperti al pubblico la loro attività artistica di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, quali ad esempio: giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, madonnari, attori, rumoristi e similari, che accettino come unica eventuale forma di gratificazione quella spontanea e liberale del pubblico.
3. Ai fini di una più specifica disciplina della materia, si rimanda all'apposito regolamento comunale.

Art. 14 - Emissioni acustiche moleste

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale e dalla normativa in materia di inquinamento acustico, a tutela del decoro urbano e della pubblica quiete e tranquillità, nelle aree e negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato arrecare disturbo o molestia mediante:
 - a) emissione di grida, schiamazzi o altri rumori;
 - b) l'uso, all'esterno degli edifici, di amplificatori, impianti di amplificazione, casse acustiche, ed altri dispositivi e attrezzature che producano o diffondano emissioni sonore che per intensità e durata arrechino disturbo e molestia;
 - c) l'uso dei dispositivi ed attrezzature di cui al punto b), collocati all'interno degli edifici nei quali porte, finestre, vetrine siano aperti o privi di chiusura, consentendo quindi che le emissioni sonore prodotte si diffondano all'esterno;
 - d) l'utilizzo di apparecchi sonori, anche se portatili, all'interno dei mezzi di trasporto, anche pubblico locale, ad esclusione di quelli utilizzati con cuffie o auricolari così che il suono non sia udibile da terzi.
2. Il divieto di cui al comma precedente si applica anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande il cui titolo abilitativo preveda anche il pubblico trattenimento, ad altri titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici nonché ai circoli privati. Il Sindaco potrà, con apposita Ordinanza, prevedere uno specifico calendario/orario in cui le emissioni sonore a scopo di intrattenimento, prodotte all'esterno dei locali o udibili dall'esterno dei locali, siano consentite. Al di fuori dei giorni e delle fasce orarie autorizzate, le emissioni sonore, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo prodotte, dovranno essere diffuse solo all'interno e dovranno avere intensità tale che le stesse non siano udibili dalle abitazioni o edifici circostanti ed all'esterno ad una distanza superiore a 10 metri dai locali nei quali si svolge l'attività. In tutti i casi le emissioni dovranno essere tali da non arrecare disturbo o molestia al riposo e alle occupazioni delle persone.
3. I soggetti di cui al comma 2 hanno altresì l'obbligo di:
 - a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei propri locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla tranquillità pubblica e privata nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici;
 - b) esporre, all'interno ed all'esterno del locale, appositi cartelli informativi, con informazioni chiare e ben leggibili, circa l'entità delle sanzioni previste a carico di chi disturba la quiete pubblica, viola le norme poste a tutela dell'igiene o consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza.
4. La reiterazione, nel corso di un triennio, di violazioni per l'inosservanza di quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, della revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla terza. La sanzione

accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

5. Il divieto di cui al comma 1 non si applica in occasione di particolari eventi o pubbliche manifestazioni autorizzati dall'Amministrazione Comunale, alle cerimonie civili e religiose, ed alle manifestazioni e agli spettacoli autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
6. Ai trasgressori di quanto previsto nel presente articolo, oltre alla sanzione pecuniaria, verrà applicata, quale sanzione accessoria, la cessazione immediata dell'attività vietata.

Art. 15 - Divieto di campeggio e di accampamento

1. È vietata, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico di tutto il territorio comunale, l'attività di campeggio e di accampamento comunque effettuata, sia in forma singola che collettiva, con attrezzature o veicoli quali tende, caravan, autocaravan, roulotte e similari.
2. Il divieto di cui al comma precedente non si applica ad apposite aree ricettive all'aperto, autorizzate ed attrezzate ai sensi della vigente normativa regionale e nazionale.
3. Ai trasgressori di quanto previsto nel presente articolo, oltre alla sanzione pecuniaria, verrà applicata, quale sanzione accessoria, la cessazione immediata dell'attività vietata nonché la rimozione delle attrezzature e dei veicoli.

Art. 16 - Rifiuti urbani

1. Fermo restando quanto disposto dalla norme statali vigenti in materia e quanto previsto dal Regolamento comunale dello smaltimento dei rifiuti urbani e dalle Ordinanze attuative adottate dal Sindaco o provvedimenti adottati dal Gestore dei rifiuti, è vietato a chiunque rovistare, cernere, prelevare, asportare, anche con l'utilizzo di veicoli o altri mezzi mobili e attrezzature, qualsiasi tipo di rifiuti contenuto nei cassonetti, mastelli, cestini ed ogni altro contenitore di qualsiasi tipologia e dimensione, destinato alla raccolta dei rifiuti, posti sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche ad eventuali cumuli di rifiuti che per qualsivoglia motivo siano presenti, al di fuori di contenitori, sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
3. I divieti di cui ai commi precedenti non si applicano agli operatori del Gestore dei rifiuti ed a qualsiasi addetto del Comune di Messina a ciò autorizzato o di soggetto privato che opera, per conto e su autorizzazione del Comune medesimo, alla gestione del ciclo dei rifiuti. Ai fini di una più specifica disciplina della materia, si rimanda all'apposito regolamento comunale.

Art. 17 - Conduzione di animali e loro circolazione

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale e dalle altre norme in materia, è vietato, su suolo urbano pubblico o aperto al pubblico, lasciare vagare, incustoditi e liberi senza impiego di idonei strumenti di controllo, cani ed altri animali di qualsiasi specie.
2. È fatto obbligo a chiunque conduca un cane, su suolo urbano pubblico o aperto al pubblico di:
 - a) utilizzare sempre un guinzaglio di lunghezza complessiva non superiore a mt. 1,5 ad eccezione della conduzione in eventuali "aree per cani" specificamente individuate dal Comune;
 - b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
 - c) raccoglierne le deiezioni e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
5. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai cani addestrati ed impiegati a sostegno delle persone disabili.

Art. 18 - Anagrafe Canina

1. I proprietari o detentori di cani a qualsiasi titolo residente nel territorio del Comune di Messina, devono iscrivere gli animali all'anagrafe canina, istituita presso il presidio veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio. L'iscrizione deve avvenire entro sei mesi dalla nascita o dalla acquisizione del possesso dell'animale.
2. I proprietari o detentori di cani provenienti da altri comuni ma dimoranti nel Comune di Messina, devono provvedere alla loro iscrizione entro 90 giorni dal loro ingresso nel territorio.
3. All'atto della iscrizione verrà rilasciato un passaporto in cui verranno riportati i dati segnaletici ed una medaglietta che dovrà essere sempre portata dall'animale.
4. I cani iscritti all'anagrafe canina saranno contrassegnati mediante inoculazione sottocutanea di un microchip contenente un codice alfanumerico, che può essere rilevato tramite apposito lettore, e che consente di risalire ai dati del proprietario.
5. L'impianto del microchip sarà gratuito presso l'ambulatorio veterinario pubblico, mentre sarà a spese dei possessori o detentori dei cani presso i veterinari liberi professionisti.
6. I proprietari o i detentori di cani iscritti all'anagrafe dovranno segnalare all'Area di Sanità Pubblica veterinaria della locale Azienda Sanitaria:
 - a) la cessione a qualsiasi titolo dell'animale;
 - b) il cambio della propria residenza;
 - c) la morte dell'animale;

- d) la scomparsa o il furto dell'animale.
5. Gli eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 devono essere segnalati entro 30 giorni, quelli di cui alla lettera c) entro 15 giorni e quelli di cui alla lettera d) entro 3 giorni dal loro verificarsi.
 6. È equiparato all'abbandono il mancato ritiro del cane accalappiato se il proprietario non provvederà entro 15 giorni dal ricevimento della notifica al ritiro dell'animale stesso. Sono poste al carico del proprietario le spese necessarie per la custodia e il mantenimento dell'animale.

CAPO II

SICUREZZA URBANA

Art. 19 - Misure a tutela del decoro di particolari luoghi pubblici

1. Fermo restando il diritto alla libera circolazione sancito dall'art. 16 della Costituzione della Repubblica, l'esercizio di tale diritto non deve avvenire in contrasto con il diritto degli altri cittadini alla loro integrità fisica e psichica sulla quale notevole influenza possono avere il decoro, l'accessibilità e la fruibilità di particolari luoghi pubblici.
Pertanto al fine di tutelare il decoro di tali luoghi, sono stabiliti i divieti di cui ai seguenti commi.
2. È vietato a chiunque porre in essere qualsiasi condotta che impedisca l'accessibilità e la fruizione di particolari luoghi pubblici, o aperti al pubblico, di cui all'articolo 20 del presente Regolamento e in riferimento all'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n.14 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
3. Costituiscono impedimento alla accessibilità e alla fruizione, lo stazionamento e/o l'occupazione, intesi come comportamenti che arrecano intralcio e/o rendono di fatto difficoltoso o del tutto impossibile il libero, normale e sicuro utilizzo di luoghi, spazi, strutture o infrastrutture, pubblici o aperti al pubblico, quali: carreggiate, marciapiedi, ingressi, entrate, uscite, passaggi, sottopassi, gallerie, varchi, corridoi, atri, androni, sale di attesa, scalinate, scale mobili, gradinate, piazzali, pensiline, panchine, sedili, aiuole, aree di capolinea, aree di parcheggio.
4. Ai fini del divieto di cui al comma 2, fatte salve le disposizioni e le sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente normativa, sono compresi nelle condotte vietate:
 - a) il bivacco, inteso come lo stazionamento in modo scomposto e/o contrario al decoro, anche dormendo o consumando alimenti e bevande;
 - b) le prolungate soste, in uno dei luoghi di cui al precedente comma 3, per soggiornarci o per intrattenere i passanti;
 - c) l'utilizzo improprio di vetture tranviarie o mezzi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano;
 - d) le forme di accattonaggio molesto posto in essere con il carattere dell'oppressione o dell'insistenza nelle richieste di denaro,

impiegando o coinvolgendo persone minorenni o animali di qualsiasi specie ed età o esibendo animali sofferenti o tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà o simulando o ostentando menomazioni e deformità fisiche per richiamare l'attenzione e la compassione;

- e) il prestare servizi quali la pulizia di vetri, fari o altre parti di veicoli anche con richiesta di denaro;
- f) la prostituzione, in uno dei luoghi di cui al precedente comma 3, anche mostrando nudità e/o con atteggiamento, abbigliamento o altre modalità comportamentali che manifestino, inequivocabilmente, l'intenzione di esercitare l'attività di meretricio.

5. Alla violazione del divieto di cui al comma 2 consegue, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n.14/2017, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene, altresì, ordinato, ai sensi degli artt. 9 e 10 del suddetto D.L. n.14/2017 nelle forme e con le modalità ivi previste, l'allontanamento, dal luogo in cui è stato commesso il fatto, per quarantotto ore dall'accertamento. L'ordine di allontanamento è trasmesso con immediatezza al Questore con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio sanitari nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale.

6. In caso di violazione dell'ordine di allontanamento di cui al comma 5, il trasgressore è soggetto, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n.14/2017, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 900,00.

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 (Ubbriachezza) e 726 (Atti contrari alla pubblica decenza) del Codice Penale, dall'articolo 20 della L.R. 18/95 (Commercio abusivo su aree pubbliche), dall'articolo 7 comma 15-bis del Codice della Strada (Attività abusiva di parcheggiatore o guardiamacchine) e dell'art 1-sexies del D.L. 24/02/2003 n. 28 (attività di bagarinaggio per manifestazioni sportive), il provvedimento di allontanamento di cui al comma 5 del presente articolo è disposto altresì nei confronti di chi commette le dette violazioni.

Art. 20 - Aree e luoghi da sottoporre a particolare tutela

1. Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n.14 si individuano le seguenti aree, luoghi e siti da sottoporre a particolare tutela ove sono vigenti i divieti di cui all'articolo 19 del presente Regolamento:
 - a) Le infrastrutture, fisse e mobili del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, e le relative pertinenze che insistono nel territorio di competenza comunale;
 - b) I seguenti siti e le relative aree di pertinenza:
 - Presidi sanitari pubblici e privati;
 - Scuole e plessi scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati;
 - Sedi universitarie;
 - Biblioteche;
 - Pinacoteche;
 - Musei;
 - Istituti e luoghi di cultura o comunque interessati da flussi turistici;

- Siti archeologici;
 - Chiese ed altri edifici dedicati al culto;
 - Monumenti;
 - Edifici monumentali e comunque tutelati ai sensi della vigente normativa sui beni culturali;
 - Aree destinate allo svolgimento di fiere e mercati;
 - Aree destinate allo svolgimento di pubblici spettacoli;
 - Parchi, ville, giardini e aree verdi pubblici;
 - Aree o infrastrutture, adibite al parcheggio di veicoli per agevolare l'intermodalità, situate in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario;
- c) L'area del centro urbano delimitata dalle seguenti vie e piazze (incluse): Viale Bocchetta, Via XXIV Maggio, Via Tommaso Cannizzaro, Piazza Cairolì, Viale San Martino (tratto da Piazza Cairolì a Via Vittorio Emanuele II), Via Vittorio Emanuele II;
- d) L'area circostante al Sacrario di Cristo Re comprendente: il Viale P. Umberto (tratto da ingresso carrabile del Sacrario al largo Silvana Romeo Cavaleri incluso) ed il Belvedere, con relativi marciapiedi, slarghi, panchine, sedili, aiuole e scalinate.
- e) L'area di Piazza Lo Sardo e zone limitrofe.**
2. Ai sensi del comma 1 lett. b) del presente articolo, con il termine aree di pertinenza dei siti è da intendersi tutto ciò che è posto in un raggio di mt. 300 dal perimetro esterno dei siti stessi.

Art. 21 - Prostituzione su strada

1. Al fine di ridurre il senso di insicurezza e allarme sociale generato dal fenomeno della prostituzione su strada, garantendo nel contempo la sicurezza della circolazione stradale su strade pubbliche o aperte al pubblico ed evitando il verificarsi di situazioni igienico-sanitarie pericolose per la salute pubblica, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico di tutto il territorio del Comune di Messina, è vietato:
- a) a chiunque di esercitare, anche a bordo di veicoli, la domanda e l'offerta di prestazioni sessuali a pagamento, anche mostrando nudità e/o con atteggiamento, abbigliamento o altre modalità comportamentali che manifestino, inequivocabilmente, l'intenzione di esercitare l'attività di meretricio;
 - b) contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento con persone di cui al punto a), nonché appartarsi con esse per tali finalità;
- c) CASSATO**

2. Per le violazioni del comma 1, commesse all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 20 del presente Regolamento, che, ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4 del Regolamento medesimo, costituiscono impedimento all'accesso o alla fruizione delle suddette aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste per le violazioni del presente articolo, anche le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48.

Art. 22 - Accensione fuochi, emissioni di fumi, esalazioni e polveri

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale e dalle norme vigenti in materia di inquinamento atmosferico, è vietato sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni di qualsiasi natura che arrechino danno o molestia alle persone ed agli animali.
2. Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale e in altre norme vigenti in materia, è vietato sul suolo pubblico e privato accendere ed alimentare fuochi, anche pirotecnici, far uso di fiamme, gettare oggetti accesi e bruciare materiali di qualsiasi tipo, ad eccezione dell'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche appositamente attrezzate e a ciò destinate, nonché su aree private a condizione che non siano generate immissioni di fumi, esalazioni, odori, o vapori che creino disagio o molestia al vicinato.
3. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia, è vietato per i pubblici esercizi e le attività commerciali l'utilizzo di qualsiasi sistema di cottura di alimenti, comprese le apparecchiature elettriche, anche se espressamente autorizzato con apposito titolo, che producono fumi, esalazioni, odori o vapori, in luoghi chiusi non dotati di specifici sistemi a norma per il convogliamento all'esterno, l'abbattimento e l'espulsione di tali fumi, esalazioni, odori o vapori.
4. È fatto obbligo a tutti coloro che, nell'esercizio del loro mestiere, attività e professione, debbono compiere operazioni che possono provocare il sollevamento di polvere, o l'emissione di fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, di svolgere le predette attività adottando ogni accorgimento e cautela possibili per evitare, o ridurre al minimo, il rischio di arrecare danno o molestia alle persone ed agli animali.

TITOLO III

POLIZIA RURALE

Art. 23 - Pascolo e transito di animali, mandrie e greggi

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di polizia veterinaria, il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che con lo sbandamento rechi danno ai fondi confinanti o alle strade, pericolo ed intralcio alla circolazione dei veicoli e molestia per le persone.
2. È vietato, senza il preventivo permesso del Comune, il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico.
3. Il pascolo, durante le ore notturne, è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti fissi, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali.
4. Il transito delle mandrie e delle greggi sulle strade pubbliche o aperte al pubblico è disciplinata dalle norme in materia di circolazione stradale previste dal codice della strada.

Art. 24 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui

1. Fermo restando quanto disposto dal Codice Penale, è vietato l'ingresso abusivo nei fondi di proprietà altrui anche se incolti e privi di recinzione, eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le eventuali colture in atto.
2. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui, con o senza bestiame, devono praticarlo con tutte le cautele possibili ed in modo tale da non arrecarvi alcun danno.

Art. 25 - Detenzione di animali da affezione e da cortile

1. I proprietari o i possessori di animali d'affezione e da cortile, sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari relativi ad ogni specie per fornire loro le condizioni minime di protezione e di benessere, nonché ridurre al minimo l'impatto ambientale con particolare riferimento alle emissioni di esalazioni, odori e rumori.
2. I medesimi debbono altresì:
 - a) rispettare le norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, voliere, ecc.), di adeguata dimensione ed igiene, ed alimentandolo adeguatamente;
 - b) evitare che l'animale possa creare disturbo o danno alle persone con l'emissione di esalazioni, odori o rumori molesti.
3. E' vietato lasciare vagare liberamente animali da cortile su strade pubbliche od aperte al pubblico.

4. E' vietato occupare il suolo pubblico con gabbie o recinti per la custodia di animali.

Art. 26 - Emissione di odori molesti

1. I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agroindustrie, i responsabili del deposito in campagna di concimi, digestato o di qualsiasi altra sostanza la cui destinazione sia lo spargimento al suolo, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità come previsti dalle vigenti norme in materia.

Art. 27 - Strade pubbliche e pertinenze

1. Le operazioni di manutenzione ordinaria delle strade vicinali, poderali, interpoderali e agrarie sia private che pubbliche, quali: sfalcio dei cigli stradali, potatura di siepi, arbusti ed alberi e pulizia della sede stradale, degli sbocchi degli scoli che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti, spettano ai proprietari o conduttori frontisti.
2. I proprietari o conduttori frontisti di marciapiedi e cunette sono obbligati a tenere puliti il marciapiede, le cunette e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche delle strade pubbliche o di uso pubblico da foglie, rami, pigne, sementi o quant'altro proveniente da siepi, arbusti e alberi.
3. È vietato danneggiare, occupare od alterare la forma delle strade vicinali pubbliche e le loro pertinenze, impedire il libero scolo delle acque nei fondi laterali, oppure confluire in esse acqua di fondi, trattenere le acque che dalle strade si riversano nei terreni più bassi o modificare in genere il normale deflusso delle acque meteoriche.
4. È vietato ai proprietari o conduttori frontisti confinanti con le strade pubbliche arare e dissodare il terreno fino al ciglio delle stesse o in modo da danneggiarle. Tali operazioni dovranno terminare ad una distanza non inferiore di mt. 3 dal ciglio stradale o argine soprastante, e nel corso di esse si dovranno comunque adottare tutti gli opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi danno, specialmente nel caso di fondi che, a monte o a valle delle strade, siano caratterizzati da notevole pendenza.
5. L'interramento delle strade pubbliche o di uso pubblico provocato da caduta o tracimatura di terreno o materiali provenienti dai terreni superiori dovranno essere immediatamente rimossi a cura e spese del proprietario o conduttore inadempiente, rieseguendo, se ritenuto necessario dai competenti uffici, la profilatura dei confini stradali.

Art. 28 - Terreni laterali alle strade pubbliche

1. È vietato aprire canali e fossi o fare qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade pubbliche o di uso pubblico, senza apposita autorizzazione e comunque a distanza minore della profondità dei canali o scavi, partendo dal confine della strada (piede della scarpata se in rilevato, ciglio della stessa o ciglio esterno del fosso in trincea, nel caso che la strada sia munita di fosso o fossi laterali).

2. I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto delle strade pubbliche o di uso pubblico, sono obbligati ad impedire che le acque invadano la sede stradale provocando danni alla stessa e alle sue pertinenze.
3. Per i terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico, nei quali, per la loro natura e pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscono nelle cunette delle strade medesime, i proprietari o conduttori di tali terreni sono tenuti ad effettuare lo spurgo delle cunette una volta all'anno e, occorrendo, più volte. In caso di inosservanza di tale obbligo, il Sindaco potrà intimare agli interessati di provvedere entro congruo termine, trascorso il quale provvederà direttamente all'esecuzione dei lavori, addebitandone le spese agli inadempienti.
4. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche o di uso pubblico deve essere effettuata in modo tale che non derivi danno alle medesime, alle loro pertinenze ed alla circolazione stradale. Le acque eventualmente percolanti dovranno confluire in una fossa longitudinale parallela alla strada ed essere correttamente indirizzate alle relative sottostanti condotte, senza arrecare, per qualsivoglia motivo, danno alle scarpate.
5. È vietato antistante le strade pubbliche o di uso pubblico eseguire qualsiasi tipo di coltivazione a distanza inferiore di mt. 1,50 dal limite superiore della scarpata o, in assenza di quest'ultima, di mt. 1,50 dal limite interno della cunetta.

Art. 29 - Tutela dei corsi d'acqua

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme vigenti in materia di acque pubbliche, di tutela dell'ambiente e dal codice penale, è vietato nei torrenti, canali, fossi, ruscelli e in tutti gli altri corsi d'acqua, in assenza di specifico atto autorizzativo da parte dell'Ente proprietario, Gestore o Ente competente per il territorio:
 - a) modificare, deviare, canalizzare o ritombare il corso esistente;
 - b) eseguire, negli alvei, argini e sedi, opere di qualsiasi natura ed origine che possano in qualsiasi modo restringerne la sezione, ostacolare o impedire il libero e normale deflusso delle acque, alterarne o modificarne il percorso;
 - c) danneggiare, modificare, alterare le opere idrauliche pubbliche presenti;
 - d) eliminare, sradicare o incendiare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde;
 - e) interrare gli argini;
 - f) estrarre o asportare sabbia, terra, terriccio, pietrisco, pietre, massi e qualsiasi altro materiale naturale costituente l'alveo e gli argini;
 - g) effettuare movimenti o spostamenti, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, di sabbia, terra ed ogni altro inerte naturale costituente l'alveo e gli argini;
 - h) effettuare piantagioni di qualsiasi tipo che si inoltrino dentro l'alveo;
 - i) in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo attingere acqua o effettuarne

derivazioni;

- j) scaricare, abbandonare o anche temporaneamente depositare rifiuti di qualsiasi tipologia, consistenza e quantità;

Art. 30 - Accensione di fuochi

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale e dal T.U.L.P.S., è vietato accendere i fuochi a distanza minore di mt. 100 dall'abitato, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, foraggio e qualsiasi altro deposito di materia- le infiammabile o combustibile.
2. È vietato accendere fuochi in tutti i casi di presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno. Il fuoco, quando consentito, dovrà comunque:
 - a) essere acceso con l'adozione di ogni possibile precauzione e cautela al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà e prestando particolare attenzione per evitare che il conseguente fumo invada edifici, abitazioni, strutture ricettive, luoghi di culto, di uso o interesse pubblico, strade pubbliche o di uso pubblico, autostrade e ferrovie;
 - b) essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento fino a quando non sarà completamente spento.
3. È vietato, dal 1 giugno al 15 ottobre, eseguire la bruciatura delle stoppie. In alternativa le stesse, dopo l'opportuno tritramento, potranno essere sotterrate con l'aratura. Al di fuori di tale periodo la bruciatura è consentita solo sui terreni oggetto di semina e su quelli irrigabili.
4. È vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi da sostanze vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartoni, ecc.
5. È vietato inoltre appiccare fuoco a cespugli, sterpaglie, rovi, rami, foglie e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucchiate e trasportate in luogo sicuro.

Art. 31 - Prevenzione rischio incendi

1. All'interno del perimetro di aree boschive, terreni cespugliati e/o incolti ed in loro prossimità è (salvo diverse e specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti) fatto divieto assoluto di:
 - a) accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli.
 - b) usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace;
 - c) fumare, gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade;
 - d) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio;
2. I proprietari, i conduttori e i gestori di fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo o in stato di abbandono, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di abitazioni e gli amministratori di condomini con annesse aree a verde incolte, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistico-

ricettive, artigianali e commerciali con annesse aree verdi incolte, devono effettuare, a propria cura e spese, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti in:

- a) interventi di pulizia generale dei terreni mediante rimozione di eventuali rifiuti e materiali secchi presenti e di ogni altro elemento o condizione che possa rappresentare pericolo, causa o veicolo di incendio;
 - b) estirpazione di cespugli, sterpaglie e rovi;
 - c) taglio di siepi vive, di arbusti e rami che si protendono sui cigli delle strade;
 - d) tenuta delle suddette aree, per una fascia non inferiore a mt. lineari 10 da scarpate e/o banchine, sgombre da covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno.
3. I soggetti di cui al comma 2 hanno l'obbligo di mantenere, per tutto il periodo estivo, le condizioni descritte nel comma medesimo.
 4. Tutti i proprietari, conduttori o detentori di fondi agricoli dovranno effettuare, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, lungo i lati confinanti o in prossimità di strade pubbliche e private, nonché di autostrade e ferrovie, creare a propria cura e spese una fascia parafuoco, avente larghezza non inferiore a mt. lineari 10 nei terreni pianeggianti, pari a mt. lineari 20 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20% e pari a mt. lineari 50 nei terreni con pendenza superiore al 50%.
 5. Tutti i proprietari conduttori o detentori di fondi agricoli sono obbligati a creare una faccia parafuoco entro i termini e con le modalità di cui al comma 4, intorno a cascinali, fienili, ricoveri stallatici e a qualsiasi altra costruzione rurale o impianto agricolo.
 6. Tutti i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con aree boschive, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.

TITOLO IV

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 33 - Sanzioni amministrative

1. La procedura per l'applicazione delle sanzioni medesime è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Se non diversamente previsto, per le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento, si applica, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00.
3. Si applicano, altresì, le sanzioni accessorie e/o interdittive previste nei singoli articoli del presente Regolamento e dalle specifiche normative di settore.
4. La Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, con apposita delibera, potrà stabilire, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1, un diverso importo del pagamento in misura ridotta per ciascuna violazione.
5. Il trasgressore è sempre tenuto, nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione o da altro successivo atto del Comune, a ripristinare lo stato dei luoghi ovvero a sostenere le spese di ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, il Comando del Corpo di Polizia Municipale provvede ad attivare gli organi competenti per l'esecuzione d'ufficio. Le relative spese sono poste a carico del trasgressore e recuperate, a cura del competente Ufficio, anche in forma coattiva. Il provvedimento che dispone l'esecuzione coattiva è adottato dal Dipartimento comunale competente individuato in base alla funzione, alla natura e tipologia dell'interesse tutelato.

TITOLO V

ABROGAZIONE DI NORME E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato e cessa pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Municipale approvato con deliberazioni n. 1060 del 07 ottobre 1933, n. 217 del 24 gennaio 1934, n. 752 del 30 marzo 1934, ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 26 aprile 1934.
2. E' abrogato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazioni di regolamenti o ordinanze comunali, approvato con deliberazione consiliare n.24/C del 27 maggio 2002.

Art. 35 - Disposizioni finali

1. Eventuali modifiche, disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato, nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento agli altri regolamenti ed ordinanze del Comune di Messina, alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to PERGOLIZZI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to GIANNETTO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DE FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 comma 2 L. 44/1991);
perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DE FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Registro n. 52

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune visti gli atti d'Ufficio;

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il
26-03-2019 per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non risultano
prodotti, all'Ufficio Comunale, opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, addì _____

L'IMPIEGATO ADDETTO
f.to 

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _____

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, ad uso amministrativo

Collazionata dall'impiegato _____

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
